



NOBIS ALBERGHI

MODELLO NBSA.2023-2024.001 - AGGIORNAMENTO 01.07.2024

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894148

NUMERO dall'estero
+39.039.9890721

SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel Set informativo e negli specifici Allegati.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

È un contratto di assicurazione multirischio per la protezione dei danni diretti e materiali al Fabbricato e/o al Contenuto della Struttura ricettiva/Albergo e per la protezione dei Terzi. Le garanzie previste sono "Incendio", "Furto", "Responsabilità Civile", "Rottura lastre", "Assistenza" e "Tutela legale".



CHE COSA È ASSICURATO?

Si riporta una sintesi delle principali coperture previste dal prodotto.

✓ **GARANZIA INCENDIO ed ELETTRONICA**

INCENDIO

La garanzia prevede il pagamento di un indennizzo, entro i limiti della somma assicurata, in caso di danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, in seguito a:

- **Eventi coperti:** incendio; azione del fulmine e della elettricità atmosferica; scoppio, esplosione e implosione; fenomeno elettrico causato da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici del Fabbricato e del macchinario; rottura accidentale dei congegni di manovra di ascensori e montacarichi; caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; caduta di alberi o di parti di essi per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali limitatamente al fabbricato; onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica; urto di veicoli o di natanti non appartenenti all'Assicurato; fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti di produzione di calore facente parte degli enti medesimi; fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e antincendio, esistenti nel Fabbricato.

Per la garanzia "Fenomeno elettrico" il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato sino a concorrenza di euro 10.000,00 per anno assicurativo e opera con una franchigia pari a euro 500,00 per ogni sinistro.

La garanzia "Fuoriuscita d'acqua" opera con l'applicazione di una franchigia pari a euro 150,00 per ogni sinistro.

- **Eventi sociopolitici:** tumulti popolari; scioperi; sommosse; atti di terrorismo o di sabotaggio; atti vandalici o dolosi.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 500,00 per sinistro.

- **Eventi atmosferici:** Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, tromba d'aria e cose da essi trasportate; i danni da bagnamento che si verificassero all'interno del Fabbricato e suo Contenuto sono compresi solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti; da acqua penetrata nel Fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve e/o grandine; a camini, ciminiera, insegne, antenne ed altre installazioni esterne, compreso l'impianto fotovoltaico e/o l'impianto solare termico.

Agli effetti della garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 1.500,00 per sinistro. Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico e/o l'impianto solare termico, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia di euro 1.000,00 per sinistro e con un limite d'indennizzo pari a euro 10.000,00 per sinistro.

- **Gelo:** i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate; le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% della somma indennizzabile.

- **Indennità aggiuntiva:** la Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per: costi sostenuti per la documentazione del danno; costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.

Il rimborso viene effettuato entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidato rientrante all'interno della garanzia "Incendio".

- **Spese di restauro:** la Compagnia indennizza le spese di restauro alle opere d'arte fisse, rientranti nel Fabbricato, necessarie per riportare la cosa danneggiata in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro.

La presente garanzia è prestata entro la somma assicurata pari a euro 20.000,00 per sinistro e per anno. La copertura opera con l'applicazione di una franchigia pari al 5% del valore del danno, con un minimo di euro 500,00.

- **Allagamento:** formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

In nessun caso la società, per uno o più sinistri, pagherà una somma superiore ad euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 1.000,00.

SPESA CONSEGUENZIALI - La Compagnia, a seguito di sinistro rientrante nella garanzia "Eventi coperti" ed indennizzabile a termini di polizza, rimborsa:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare allo scarico autorizzato i residuati del Sinistro **sino alla concorrenza di un importo pari al 15% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza;**

- b) le spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto resesi necessarie, **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza;**

- c) spese sostenute per le operazioni di rifacimento delle "Cose particolari" distrutte o danneggiate, **sino a concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto;**

- d) le spese fisse costituite da canoni, stipendi e mutui che l'Assicurato/Contraente è costretto a continuare a sostenere nonostante la inattività dell'Albergo a seguito di Sinistro. Nel caso di parziale inattività le spese saranno rimborsate proporzionalmente. **Il rimborso non potrà superare il 15% dell'Indennizzo liquidato a termini di Polizza per il Fabbricato e/o il Contenuto;**

- e) le spese conseguenti a guasti arrecati alle cose assicurate per impedire o limitare i danni.

MERCI E ATTREZZATURE PRESSO TERZI - La Compagnia indennizza i danni arrecati alle merci e attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel territorio italiano per un **valore non superiore al 5%** della partita "Contenuto", purché il Fabbricato sia costruito come da riportato nelle Condizioni di Assicurazione alla voce "Caratteristiche del Fabbricato".

DOLO E COLPA GRAVE - La Compagnia assicura i danni derivanti dagli eventi, previsti nella Polizza, determinati da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

✓ **GARANZIA FURTO**

La garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di sottrazione del Contenuto posto nei locali dell'esercizio in conseguenza di:

- **Furto a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali dell'Albergo/Struttura ricettiva:**

- violandone le difese esterne mediante: rottura o scasso di robusti serramenti come definiti meglio nell'art. 2.2 lett. a; effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri; sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento; uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.
- con impiego di attrezzi o mediante particolare agilità personale.
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refertiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Qualora venga accertato che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali attraverso la sola rottura di vetri e/o cristalli non antisfondamento, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato stesso. Durante le ore di apertura dell'esercizio alberghiero la garanzia è valida anche in mancanza delle modalità suddette, purché nell'esercizio vi sia costante presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari o delle persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.

- **Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto, Tentato Furto o Rapina:**

- la garanzia opera sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto;
- ai locali ed ai relativi serramenti, alle Lastre, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto e fermo restando quanto previsto alla Voce "Limite massimo di Indennizzo" di cui alla sezione Furto.

Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina.

- **Rapina avvenuta nei locali dell'Albergo** quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- **Furto commesso dai Dipendenti addetti all'Albergo** fuori dalle ore di lavoro, purché: l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza; sempreché il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- **Furto/Rapina di merci e attrezzature presso terzi** cui siano state affidate per lavorazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto e senza applicazione di alcuna Franchigia/Scoperto;
- **Furto/Rapina e atti vandalici** ad archivi e documenti, attestati, titoli di credito, registri, disegni e simili nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostituzione sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione di alcuna Franchigia/Scoperto;
- **Furto/Rapina di merci e/o attrezzature trasportate** pertinenti all'Albergo su autoveicoli in uso all'Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o Dipendenti addetti all'esercizio, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto senza applicazione di alcuna Franchigia/Scoperto. L'Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.
- **Raccolte e collezioni:** qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati.
- **Trasloco delle cose assicurate:** in caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 4 delle "Condizioni Generali", l'Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione previa comunicazione scritta alla Compagnia, fino alle ore 24 del 15° giorno successivo. Successivamente l'Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
- **Recupero delle cose asportate:** se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione.
- **Spese mediche da infortunio:** la Compagnia rimborsa, entro il limite di euro 1.000,00, anche in eccedenza alla somma assicurata per il Contenuto, le spese sanitarie documentate per Infortunio subito – dall'Assicurato, da suoi Prestatori di lavoro o dai suoi Familiari in occasione di Rapina avvenuta all'interno dei locali assicurati, dagli incaricati del trasporto dei Valori – a seguito di Rapina avvenuta durante il trasporto.
- **Scippo e Rapina del Bagaglio ed Effetti personali dei Clienti:** è assicurato l'indennizzo dei danni derivanti da Scippo e Rapina del Bagaglio, dei documenti ed effetti di uso personale sottratti all'esterno dell'Albergo, commessi a danno del Cliente e/o dei componenti del nucleo familiare, purché anch'essi Clienti dell'Albergo, sino a euro 500,00 per Sinistro, per Cliente e per nucleo familiare. È altresì compreso il Furto commesso in seguito ad Infortunio o malore della persona derubata e le spese per la duplicazione e rifacimento dei documenti eventualmente sottratti.
- **Rimborso spese per "servizi turistici" non fruiti in caso di Infortunio conseguente a scippo o rapina:** la Compagnia si obbliga a rimborsare al Cliente le somme che lo stesso sia tenuto a pagare in virtù della prenotazione di un "Servizio Turistico", a seguito della impossibilità di fruire di tale servizio a seguito di un infortunio conseguente a scippo o rapina, avvenuta nel corso della permanenza presso la Struttura ricettiva Contraente di polizza, che renda necessario il Ricovero ospedaliero del Cliente oppure la effettuazione da parte di tali soggetti di accertamenti di natura diagnostica strumentale, sino a euro 250,00 per Sinistro. La presente garanzia opera per un singolo accadimento per ciascuno dei Clienti della Struttura.

INDENNITÀ AGGIUNTIVA - La Compagnia, nei limiti delle somme assicurate, riconosce all'Assicurato, a titolo di "Indennità Aggiuntiva", una somma forfettaria sino al 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- a) costi sostenuti per la documentazione del danno;
- b) potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione danneggiati;
- c) altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

✓ **GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE**

La Compagnia si obbliga a riconoscere il Risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un Sinistro in relazione al tipo di rischio per il quale è stipulata la copertura.

L'assicurazione vale anche:

- per la **Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (Dipendenti, Coadiutori, Stagisti e Tirocinanti nonché altro personale occasionale non alle dirette dipendenze del Contraente);**
- per le **azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.**

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER L'ESERCIZIO DELL'ALBERGO

La prestazione garantisce l'Assicurato rispetto alla propria Responsabilità Civile, per i danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i Clienti), i danneggiamenti a cose ed animali che non siano conseguenti ad Incendio, la morte o le lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall'esercizio dell'attività ricettiva, nonché da:

- o proprietà e/o conduzione del Fabbricato, degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato stesso anche tenuti a parco o giardino, delle piscine, delle strade private e parcheggi facenti parte dell'Albergo, delle insegne luminose e no, dei cartelli pubblicitari e degli striscioni;
- o lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati. La garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- o spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni o condutture. Qualora detta prestazione fosse coperta anche da altre assicurazioni la suddetta garanzia opererà a secondo rischio per l'eccedenza dei massimali dell'altra assicurazione;
- o servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
- o detenzioni di cani;
- o servizio antincendio interno o intervento diretto dei dipendenti dell'Assicurato a tale scopo;
- o esercizio dei servizi accessori quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, negozi, sale da ballo, locali per convegni e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali. Sono compresi i danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della polizza, esclusi quelli dovuti difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario. Il massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. Limitatamente ad operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili, sono compresi i danni a cose previa deduzione dei primi euro 250,00 per ogni Sinistro e con il massimo risarcimento di euro 2.500,00 per ogni Sinistro e per anno assicurativo;
- o la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, compreso quanto possa derivare dall'applicazione del D. Lgs 81/2008 in materia di diritto del lavoro, per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle proprie mansioni;
- o la committenza per i danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato in relazione alla guida di veicoli non targati e durante lo svolgimento di mansioni direttamente collegata all'attività ricettiva, purché non siano di proprietà o usufrutto dell'Assicurato o allo stesso locati. La garanzia è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro e vale nei limiti del Territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. La garanzia è sempre operante a condizione che risulti provato come, al momento del Sinistro, il mezzo era guidato da un dipendente dell'Assicurato munito delle eventuali patenti di abilitazione;
- o interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi sino a concorrenza di euro 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo con l'applicazione di una franchigia di euro 1.500,00 per ogni Sinistro.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI GITE ED ESCURSIONI - La presente garanzia si estende alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i Clienti) per morte o per lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall'organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, della durata massima di 5 giorni, anche di carattere equestre, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi addetti.

Ai fini della presente garanzia i Clienti non sono considerati Terzi tra di loro.

✓ **ROTTURA LASTRE**

La Compagnia indennizza, dietro presentazione di regolare fattura, i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione, comprensiva delle spese di trasporto ed installazione, delle Lastre assicurate (comprese le insegne) con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche dovute a rottura a seguito degli eventi sottoindicati:

- causa accidentale o fatto di terzi anche a seguito di Furto o tentato Furto;
 - dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - "Eventi coperti", "Eventi sociopolitici", "Eventi atmosferici" della Sezione "Incendio";
 - Primo e secondo punto elenco della Voce "Eventi coperti" della Sezione "Furto";
- senza applicazione di alcuna Franchigia. **Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.**

✓ **GARANZIA ASSISTENZA**

La Compagnia si obbliga, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dei Clienti dell'Albergo assicurato le seguenti prestazioni: Protezione Belfor Pronto Intervento Azienda; consulenza medica; invio di un medico generico in albergo; trasporto in autoambulanza in Italia; trasferimento in un centro medico attrezzato; anticipo spese di prima necessità; segnalazione di una baby-sitter.

Tutte le prestazioni sono fornite sino ad un massimo di tre volte per Cliente e per anno assicurativo, fatta eccezione per la prestazione "Trasporto in autoambulanza" che verrà fornita per ciascun Cliente una singola volta per anno assicurativo.

✓ **GARANZIA TUTELA LEGALE**

La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, il Rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato: le spese di assistenza stragiudiziale; gli oneri per l'intervento di un legale; gli oneri per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.); gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte (C.T.P.); le spese di giustizia, in caso di condanna penale; le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa.

Le garanzie operano a favore del Contraente e delle persone che collaborano nell'attività d'Impresa, vale a dire i soggetti regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro.

SCELTA DEL LEGALE - Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d'interessi tra la Compagnia e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Compagnia. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Resta inteso che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Compagnia quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili dal presente contratto le attività non qualificabili come Alberghi/Hotel, Motel, Residence, Bed & Breakfast, Ostelli o Agriturismi.
- ✗ Non sono assicurabili dal presente contratto le attività svolte a carattere non professionale, per le quali il soggetto esercente non sia in possesso di una Partita IVA.
- ✗ Non sono assicurabili le attività ubicate al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- ✗ Limitatamente alla garanzia "Tutela legale", le prestazioni non operano a favore:
 - del soggetto che non sia Assicurato/Contraente;
 - delle Persone che non collaborano nell'attività d'impresa, vale a dire i soggetti non iscritti nel Libro Unico del Lavoro e non in regola con ogni adempimento di Legge.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

! Sì, sono presenti esclusioni, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura" del DIP aggiuntivo.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ Le sezioni Incendio, Furto, Rotture Lastre e Assistenza sono operanti per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
- ✓ La sezione Responsabilità Civile è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, escluso Stati Uniti d'America e Canada.
- ✓ Per la sezione Tutela Legale:
 - le vertenze relative a danni extracontrattuali ed i procedimenti penali: in tutti gli Stati facenti parte dell'Unione Europea;
 - le vertenze di natura contrattuale: nei paesi dell'Unione Europea, compreso lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Svizzera.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche (aggravamento o diminuzione) del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa. Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Se il Contraente omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto di assicurazione si intende perfezionato con il pagamento del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario, autorizzato dall'Impresa stessa, oppure direttamente all'Impresa.

In caso di durata poliennale, il contratto prevede quattro modalità alternative di pagamento:

- a) Premio a cadenza annuale, secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza;
- b) Premio a cadenza semestrale, secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza;
- c) Premio a cadenza quadrimestrale, secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza;
- d) Premio a cadenza trimestrale, secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto di assicurazione ha validità annuale, a far data dal momento della sua sottoscrizione. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR o p.e.c. spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità e così successivamente.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente o l'Impresa possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata AR o p.e.c.

Il recesso ha effetto:

- a) dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato;
- b) trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dall'Impresa.

L'Impresa, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ASSICURAZIONE DANNI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Nobis Alberghi

Versione n. 1 di Luglio 2024 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2023

Bilancio approvato il 22/04/2024

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 141.313.131 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 102.278.360.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 193,25% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 429,46% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Si richiama quanto indicato nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito istituzionale attraverso il seguente collegamento <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



CHE COSA È ASSICURATO?

Il prodotto Nobis Alberghi offre delle coperture multirischio predisposte per coprire i danni diretti e materiali recati al Fabbricato e/o al Contenuto.

Le garanzie previste sono le seguenti: **"Incendio e Elettronica"**, **"Furto"**, **"Responsabilità Civile"**, **"Rottura Lastre"**, **"Assistenza"** e **"Tutela Legale"**.

Per le garanzie **"Responsabilità Civile"** e **"Rotture Lastre"** non ci sono informazione aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base.

Incendio e Elettronica

Valore a nuovo

Il contratto di assicurazione è prestato per il "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" s'intende:

- per il Fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuove analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e scorte).

Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più locali, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.

Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire ad essa tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Fabbricati in proprietà o in condominio

Nel caso di fabbricati in proprietà o in condominio l'Assicurazione della porzione di Fabbricato comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di Fabbricato costituente proprietà comune.

	<p>Anticipo indennizzi La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di Polizza; • l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata delle cose danneggiate e distrutte dal Sinistro; • l'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato stesso; • non ricorrano le condizioni previste dalla Voce "Esagerazione dolosa del danno" di cui all'art. 1.9 del Capitolo "Incendio"; • il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a euro 50.000,00; • non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.
<p>Furto</p>	<p>Reintegro delle somme assicurate In caso di Sinistro le somme assicurate non vengono ridotte dell'importo del danno indennizzabile, ma rimangono ferme quelle indicate in Polizza, senza alcun Premio aggiuntivo. Qualora a seguito del Sinistro stesso la Compagnia decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio imponibile non goduto sull'intera somma assicurata indicata in Polizza.</p> <p>Forma di Assicurazione L'Assicurazione viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.</p> <p>Valore a nuovo per la garanzia Furto L'Assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e scorte).</p>
<p>Assistenza</p>	<p>La Compagnia si obbliga, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dei Clienti dell'Albergo assicurato le seguenti prestazioni:</p> <p>Protezione Belfor: Pronto Intervento Azienda (per le prestazioni vedere l'allegato "P.I.A." della polizza sottoscritta).</p> <p>Consulenza medica: Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia verificatisi durante il periodo di permanenza in Albergo, necessiti di una consulenza medica, l'Assicurato deve mettersi in contatto direttamente con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in favore del Cliente.</p> <p>Invio di un medico generico in Albergo: Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia verificatisi durante il periodo di permanenza in Albergo, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e l'Assicurato non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Compagnia, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento del Cliente nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.</p> <p>Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia verificatisi durante il periodo di permanenza in Albergo, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al Ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla direttamente. La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa sino alla concorrenza di un importo massimo di euro 100,00 per il percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione sarà fornita per un numero massimo di eventi pari a uno.</p> <p>Trasferimento in un centro medico attrezzato Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa verificatisi durante il periodo di permanenza in Albergo, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di appartenenza dell'Albergo, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia del Cliente; - ad organizzare il trasporto del Cliente con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • aereo sanitario; • aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; • treno di prima classe, se occorre il vagone letto; • autoambulanza, senza limiti di percorso. <p>La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in Paesi Europei;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad assistere il Cliente durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Struttura Organizzativa. <p>Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di appartenenza dell'Albergo, nonché le terapie riabilitative.</p> <p>Anticipo spese di prima necessità Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia verificatisi durante la permanenza in Albergo, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dello stesso, di fatture sino ad un importo massimo di euro 1.000,00 per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta di intervento, l'ammontare della cifra necessaria ed il recapito del Cliente.</p> <p>Segnalazione di una baby-sitter Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa verificatisi durante la permanenza in Albergo, sia stato ricoverato in Istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni e pertanto sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni, la Struttura Organizzativa, entro 24 ore, segnalerà il nominativo di una baby-sitter nella zona in cui si trova, compatibilmente con le disponibilità locali. I costi resteranno a carico del Cliente.</p> <p>Salvo diversa specifica, tutte le prestazioni sono fornite sino ad un massimo di tre volte per Cliente e per anno assicurativo.</p>

	<p>Norme operative per la garanzia Assistenza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Cliente libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questo Servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso. 2. Qualora il Cliente non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 3. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro. 4. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova il Cliente e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. Il Cliente deve provvedere al rimborso della somma anticipata alla Struttura Organizzativa entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente. 5. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata, nel corso dell'anno di validità della garanzia, è di 60 giorni. 6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. 7. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, al Cliente che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza del diritto al Risarcimento. 8. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al Cliente degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.
<p>Tutela Legale</p>	<p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nello svolgimento della propria attività di Albergatore:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Rientrano in tale fattispecie sia i danni ai beni aziendali sia quelli alla persona del titolare o dei Dipendenti; b) sia convenuto in giudizio per rispondere civilmente di danni extracontrattuali causati a terzi; c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 1.000 euro relative a: <ol style="list-style-type: none"> 1. contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti. Sono comprese le vertenze: <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti di fornitori di alimenti, bevande, attrezzature e simili; • nei confronti di artigiani, appaltatori, prestatori d'opera, per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione; • relative a lavori di ristrutturazione o ampliamento dell'esercizio; 2. contratti individuali di lavoro con Dipendenti, purché regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro; 3. controversie nei confronti di Clienti relative al mancato rispetto di prenotazioni date (a condizione che venga provata la mancata riassegnazione a soggetti diversi dei servizi prenotati) o al mancato pagamento di servizi ricevuti (c.d. recupero del credito, a condizione che al precitato mancato pagamento consegua la proposizione di una denuncia presso le Autorità), con il limite di quattro denunce di sinistro per ciascun anno assicurativo; 4. controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti gli immobili in cui l'Assicurato esercita la propria attività; d) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. A titolo esemplificativo in tale fattispecie rientrano, oltre ai reati di omicidio e lesioni colpose, violazioni in materia di autorizzazioni al pubblico esercizio, di norme contro gli infortuni, di pubblica sicurezza e simili; e) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché venga prosciolto o assolto con decisione definitiva - esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute solo quando la sentenza sia passata in giudicato. f) debba presentare opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, allorché la somma ingiunta in pagamento sia pari o superiore a 500 euro, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai Decreti Legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
<p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
<p>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</p>	
	<p>Il prodotto assicurativo Nobis Alberghi prevede la possibilità di ridurre il premio dovuto all'Impresa qualora l'attività ricettiva abbia un carattere stagionale ovvero sia risulta operante per un periodo annuo non superiore a otto mesi.</p>
<p>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>Garanzie Aggiuntive Incendio e Elettronica</p>	<p>(VALIDE SOLO se espressamente richiamate in Polizza e indicato il Massimale di garanzia ove richiesto)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici In caso di danno indennizzabile a termini di Polizza da fuoriuscita d'acqua condotta, la Compagnia risponde anche delle spese occorrenti per riparare e/o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti di Fabbricato. La presente garanzia è prestata con un massimo complessivo per anno assicurativo del cinque per mille della somma assicurata per il Fabbricato con il limite massimo per Sinistro di euro 5.000,00 e previa applicazione di una Franchigia di euro 250,00. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto. b) Sovraccarico di neve La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale di tetti, fermo quanto disposto alla Voce "Eventi atmosferici" del Capitolo "Incendio" e ad integrazione della stessa.

Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'Indennizzo **sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell'Indennizzo medesimo con il minimo di euro 500,00 ed il massimo di euro 5.000,00.**

In nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa, una somma maggiore del 50% della somma assicurata per Fabbriato e Contenuto.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Valore Totale.

c) Merci in refrigerazione

L'Assicurazione è operante per i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale erogazione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti;
- ad eventi previsti dalla presente Sezione;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e **con l'applicazione di una Franchigia pari al 5%** della somma assicurata per la presente garanzia.

d) Ricorso terzi e/o locatari (escluso Clienti)

La Compagnia risponde, sino alla concorrenza del Massimale convenuto, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi coperti", "Eventi sociopolitici" ed "Eventi atmosferici" del Capitolo "Incendio".

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa **dell'Assicurato.**

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

e) Rigurgito fognature

In deroga alle presenti condizioni di Assicurazione, si intende compreso in copertura anche il Traboccamento e Rigurgito dei sistemi di scarico e smaltimento delle acque reflue, qualora l'evento generante il Sinistro sia conseguenza di un fatto avvenuto nei tratti di servizio esclusivo al Fabbriato. La presente estensione è da intendersi operante a condizione che venga effettuata regolare manutenzione e spurgo degli impianti di scarico, ed è **prestata previa applicazione di una Franchigia di euro 500,00 e limite pari ad euro 2.500,00 per Sinistro e anno.**

f) Spese di demolizione e sgombero

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto alla Voce "Spese conseguenziali", lettera a) dell'art. 1.3 del Capitolo Incendio.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

g) Grandine su fragili

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati dalla grandine a:

- 1) Serramenti, vetrate e Lucernari in genere;
- 2) Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbriati o Tettoie aperte da uno o più lati.

La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia "Eventi atmosferici", nella forma a Primo Rischio assoluto, con il Limite di indennizzo **pari a euro 10.000,00 per sinistro e per anno e con l'applicazione dello scoperto sempre operante del 10% con il minimo di euro 500,00.**

La garanzia di cui sopra s'intende estesa anche ai danni eventualmente patiti dal c.d. cappotto termico, con il Limite di indennizzo pari ad euro 30.000,00 per sinistro e per anno con l'applicazione di uno scoperto sempre operante pari al 20% del danno, con il minimo di euro 1.000,00.

h) Terremoto

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale per effetto di Terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro", purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo Esclusioni della garanzia Incendio.

La presente garanzia viene prestata con un limite pari al 40% della somma assicurata alla singola Partita, restando inteso che per ciascun sinistro verrà applicata una franchigia sempre operante pari al 2 per mille della somma assicurata, con un minimo di euro 15.000,00.

Se il Contraente/Assicurato si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova ubicazione, ma opera unicamente per quella indicata nella Scheda di polizza.

i) Inondazione, Alluvione

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale da Inondazione, Alluvione.

La presente garanzia viene prestata con un limite pari al 40% della somma assicurata alla singola Partita, restando inteso che per ciascun sinistro verrà applicata una franchigia sempre operante pari al 2 per mille della somma assicurata, con un minimo di euro 15.000,00.

	<p>Se il Contraente/Assicurato si avvale della Garanzia "Trasloco", la presente Garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per la Struttura ricettiva indicata in Polizza.</p> <p>m) Rischio locativo La Compagnia, in caso di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia "Incendio" e nei limiti della somma assicurata, ferma l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile se la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.</p> <p>n) Fenomeno elettrico in aumento L'Assicurato, attraverso il versamento del premio aggiuntivo previsto nel presente articolo, potrà beneficiare della medesima garanzia di cui all'art. 1.2 (del Capitolo Incendio), nella parte dedicata al "Fenomeno elettrico", alle medesime condizioni normative ma beneficiando del maggiore massimale indicato nella Scheda di polizza che deve intendersi in aumento rispetto a quello indicato nell'art. 1.2.</p> <p style="text-align: center;">ELETRONICA</p> <p>Eventi coperti</p> <ul style="list-style-type: none"> • imperizia, negligenza, errata manipolazione; • corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; • mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; • sabotaggio dei Dipendenti; • traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere; • alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
Garanzie Aggiuntive Furto	<p>(VALIDE SOLO se espressamente richiamate in Polizza e indicato il Massimale di garanzia ove richiesto)</p> <p>A) Valori e Preziosi di proprietà dei Clienti custoditi dall'Albergatore Rapina sulle persone addette all'Albergo, avvenuta nei locali ove si svolge l'attività, quand'anche sulle stesse viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La presente garanzia è prestata nell'ambito della somma assicurata.</p> <p>B) Furto/Rapina/Scippo di Valori e Preziosi di proprietà dell'Albergatore e/o dei suoi familiari conviventi,</p> <p>1) a condizione che gli stessi siano custoditi in armadi di sicurezza, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza. La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata per questa specifica Partita e con il massimo di euro 10.000,00 per singola cassetta di sicurezza. Se l'Albergo rimane chiuso per più di 45 giorni consecutivi, l'Assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno;</p> <p>2) durante il trasporto purché il reato sia perpetrato in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto, oppure sia commesso con destrezza (limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i suddetti Valori e Preziosi) o con strappo, sempreché al trasporto provveda l'Assicurato o, in sua vece, un familiare o dipendente purché siano di età compresa tra i 18 e i 70 anni e siano esenti da minorazioni fisiche che possano costituire obiettivo impedimento all'espletamento del servizio esterno. Tale servizio che deve essere svolto entro i confini della provincia in cui è ubicato l'esercizio alberghiero o di provincia ad essa limitrofa è limitato al periodo di apertura dell'esercizio alberghiero. Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'Albergo. La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata per questa specifica Partita.</p>
Garanzie Aggiuntive Responsabilità Civile	<p>(VALIDE SOLO se espressamente richiamate in Polizza e indicato il Massimale di garanzia ove richiesto)</p> <p>Responsabilità Civile verso terzi per l'esercizio di speciali servizi accessori dell'Albergo quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cure termali e SPA e Stabilimento balneare: La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Albergatore da fatto (compreso Incendio) proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, per l'esercizio di uno stabilimento termale e/o di una SPA e/o di uno stabilimento balneare annessi al complesso alberghiero, svolto in maniera complementare e accessoria alla struttura ricettiva. Tale garanzia è efficace a condizione che l'esercizio sia stato autorizzato dalle competenti autorità. • Attività sportive: La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto (compreso Incendio) proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero, delle seguenti attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione organizzati dallo stesso Albergatore: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, Padel, bocce, hockey a rotelle o su prato, nonché equitazione, nuoto, canottaggio e vela, anche se queste ultime sono al di fuori dell'ambito del complesso alberghiero purché vi sia la presenza di istruttori incaricati dall'Albergatore. La garanzia è altresì estesa al Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali in conseguenza di un Sinistro derivante dall'utilizzo da parte dei clienti di biciclette, biciclette elettriche o a pedalata assistita messe a loro disposizione dall'Assicurato stesso. Ai fini della presente garanzia i clienti stessi sono considerati terzi. La garanzia opera a condizione che le strutture e i mezzi funzionali all'esercizio delle precitate attività siano in adeguato stato di manutenzione. • Danni a veicoli a motore custoditi La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale depositario di veicoli a motore dei Clienti a seguito di danneggiamento, purché custoditi nella autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'Albergo; il Risarcimento sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 per ogni veicolo danneggiato. • Furto veicoli a motore custoditi La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale depositario di veicoli a motore dei Clienti a seguito di Furto, purché custoditi nell'autorimessa - nel parcheggio o nell'area recintata dell'Albergo, purché ci sia effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e/o delle aree di custodia e purché non siano a bordo dei veicoli stessi le chiavi di accensione. Tale garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 per ogni veicolo e con il massimo Risarcimento per ogni Sinistro pari alla somma assicurata.

	<p>Responsabilità Civile verso Clienti per cose consegnate in Albergo La presente prestazione garantisce l'Assicurato rispetto alla propria Responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad Incendio) delle cose portate nell'Albergo dai Clienti stessi e da questi ultimi consegnate all'Albergatore. La prestazione opera con il limite di Risarcimento per Cliente previsto nella scheda di Polizza, con l'intesa che per ogni Sinistro - in caso di più Clienti danneggiati - il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente. La garanzia non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, così come per i "Valori" e i "Preziosi" (vedi Glossario per la definizione).</p> <p>Responsabilità Civile verso Clienti per cose NON consegnate in Albergo La garanzia relativa alle cose non consegnate o che l'Albergatore abbia rifiutato di ricevere in custodia è prestata (salvo diversa pattuizione, risultante dalla Scheda di polizza) con l'applicazione di uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 20% sulle somme liquidabili a sensi di Polizza riguardanti Preziosi e valori; qualora i Valori e i Preziosi fossero custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei Clienti nelle camere, la garanzia sarà prestata senza applicazione di alcuno Scoperto, purché in caso di sottrazione la stessa avvenga con comprovata effrazione del mezzo di custodia.</p> <p>Valori e preziosi consegnati all'Albergatore e custoditi in mezzi di custodia Qualora i Preziosi e i Valori vengano presi in consegna dall'Albergatore, la garanzia sarà operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza.</p> <p>Responsabilità Civile verso utenti di servizi accessori per cose portate in Albergo La presente garanzia garantisce l'Assicurato rispetto alla propria Responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per i danni sofferti da chi non essendo Cliente dell'Albergo usufruisce dei seguenti servizi accessori gestiti direttamente dall'Albergatore - o le cui licenze siano comunque a lui intestate - quali: ristorante, bar, salone di parrucchiere da uomo e/o donna, negozi, sale da ballo, sale congressi, attrezzature sportive, cure termali, in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad Incendio) delle cose da loro portate nei locali adibiti a tali servizi. La garanzia, relativamente a valori, denaro, oggetti di valore e Preziosi, è prestata con applicazione di uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 20% per ogni Sinistro.</p> <p>Responsabilità Civile verso Collaboratori La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da lui Dipendenti - regolarmente assunti - addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione. L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e dall'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124. Limitatamente al regresso I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai Dipendenti. L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità; • da lui Dipendenti - non soggetti all'obbligo di Assicurazione come previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; • da lui non Dipendenti e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> - collaboratori occasionali; i titolari e Dipendenti di altre ditte non consociate o collegate all'Assicurato che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione; gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri liberi professionisti in genere; le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'esercizio assicurato; per fatti, comunque, non imputabili ad essi (escluse le Malattie professionali).
--	--



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi	Non vi sono informazione ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.
-----------------------	--



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Incendio e Elettronica	<p>ESCLUSIONI GENERALI PER LA GARANZIA INCENDIO E ELETTRONICA L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ! verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione da radiazioni ionizzanti, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ! causati con dolo del Contraente/Assicurato; ! causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da Inondazioni/Alluvioni; ! da smarrimento o da Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; ! causati a macchinari, attrezzature e arredamento concessi all'Assicurato in leasing, qualora già garantiti da analoga copertura; ! indiretti conseguenti a cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento dei fabbricati o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; <p>Sono inoltre esclusi, se non specificatamente assicurati dalle relative garanzie aggiuntive, i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; ! indiretti per totale o parziale interruzione di attività;
-------------------------------	---

	<p>! causati da smarrimento o ammanchi di qualsiasi genere, furto, rapina delle cose assicurate.</p> <p>Limitatamente all'evento "Azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica", rientrante negli "Eventi coperti", sono esclusi i danni ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici.</p> <p>Limitatamente all'evento "Scoppio, Esplosione ed Implosione", rientrante negli "Eventi coperti", sono esclusi i danni derivanti da ordigni esplosivi. Se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo scoppio.</p> <p>Limitatamente all'evento "Fenomeno elettrico", rientrante negli "Eventi coperti", sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche; ! causati da usura o da carenza di manutenzione; ! verificatisi in occasioni di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; ! dovuti a difetti noti all'Assicurato/Contraente all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. <p>Limitatamente all'evento "Caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, rientranti negli "Eventi coperti", sono esclusi gli ordigni esplosivi.</p> <p>Limitatamente all'evento "Fuoriuscita d'acqua", rientrante negli "Eventi coperti", sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! causati da gelo, umidità e da stillicidio; ! arrecati ai rivestimenti esterni del Fabbricato e al Tetto; ! per le spese per la demolizione e ripristino di parti di Fabbricato ed impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua, salvo che non ne sia stata pattuita la relativa garanzia aggiuntiva. <p>Limitatamente agli "Eventi sociopolitici" sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! da deturpamento o imbrattamento; ! da Furto e Rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di Furto, tentato Furto e/o Rapina; ! verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; ! avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi; ! relativamente agli Atti di terrorismo, le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica. <p>Limitatamente agli "Eventi atmosferici" sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati da: <ul style="list-style-type: none"> ! fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; ! mareggiata e penetrazione di acqua marina; ! formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o Rigurgito dei sistemi di scarico; ! gelo, umidità e stillicidio; ! cedimento o franamento del terreno, valanghe/slavine; ! sovraccarico di neve, salvo che non sia stata pattuita la relativa garanzia aggiuntiva; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; - subiti da: <ul style="list-style-type: none"> ! alberi, cespugli, coltivazioni in genere; ! cavi aerei; ! enti e beni mobili all'aperto; ! lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. <p>Limitatamente all'"Evento gelo" sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! derivanti dagli Impianti idrici interrati o installati all'esterno del Fabbricato; ! derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive. <p>Limitatamente all'"Evento Spese di restauro":</p> <ul style="list-style-type: none"> ! la garanzia non opera nel caso in cui il valore dei residui della porzione di Fabbricato interessata dal sinistro sia inferiore al 30% del suo valore di costruzione a nuovo. <p>Limitatamente all'"Evento allagamento" sono esclusi i danni a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; ! causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; ! avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; ! di franamento, cedimento o smottamento del terreno; ! alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento. <p>Delimitazioni - Caratteristiche del Fabbricato</p> <p>Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali Incombustibili, anche con solai e strutture portanti del Tetto combustibili.</p> <p>Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili, compresi pannelli sandwich. Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non risultassero rispettate, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno Scoperto del 30%.</p>
<p>Garanzie aggiuntive Incendio e Elettronica</p>	<p>Sovraccarico di neve</p> <p>La Compagnia non risponde dei danni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da valanghe e slavine; - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del 12.02.1982, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 26.02.1982 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali) ed al loro Contenuto; - ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto; - ai capannoni pressostatici ed al loro Contenuto;

	<ul style="list-style-type: none"> - ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti a seguito di sovraccarico di neve. <p>Merci in refrigerazione Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.</p> <p>Ricorso terzi e/o locatari (escluso clienti) L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. <p>Inondazione, Alluvione Fermo quanto disposto dal presente Capitolo, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da Allagamento, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione o dell'Alluvione sulle Cose assicurate; • derivanti da Terremoto; • derivanti da Atti di Terrorismo; • da franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate. <p>Programmi operativi per i sistemi di elaborazione dati (C.E.D.) Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.</p> <p>Esclusioni GENERALI per le garanzie aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; - da eventi previsti nelle sezioni "Incendio" e "Furto"; - derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; - per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; - per mancata o inadeguata manutenzione; - a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; - di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; - relativi ai primi euro 250,00 per Sinistro.
<p>Furto</p>	<p>ESCLUSIONI GENERALI PER LA GARANZIA FURTO Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:</p> <p>! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, cataclismi naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/Alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, tumulti, sommosse, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), eventi sociopolitici, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>! agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone che con il Contraente o con l'Assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; • persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere; • incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; • persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una Società. <p>È fatto salvo quanto previsto alla Voce "Eventi coperti" del presente Capitolo relativamente al Furto commesso dai Dipendenti;</p> <p>! causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del Sinistro, anche se il reato non è stato consumato;</p> <p>! riscontrati in occasione di inventario.</p> <p>Limitatamente all'Evento Furto a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali dell'Albergo" sono esclusi i danni da Furto commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.</p> <p>Limitatamente all'"Evento Furto a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali dell'Albergo in modo clandestino" sono esclusi gli indennizzi nel caso in cui i valori di proprietà non siano custoditi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza.</p> <p>Limitatamente all'"Evento Guasti ed atti vandalici" sono esclusi denaro e valori.</p> <p>Limitatamente alla garanzia "Raccolte e collezioni" è escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.</p> <p>Limitatamente alla garanzia "Scippo e rapina del bagaglio ed effetti personali dei clienti" il contratto di assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! per gioielli, Preziosi, Valori denaro ed altre cose che attengano ad attività professionali; ! per i furti avvenuti a cose lasciate in auto; ! in caso di dolo del Cliente e dell'Albergatore; ! per i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o dei profitti sperati.

	<p>Limitatamente alla garanzia "Rimborso spese per servizi turistici non fruiti in caso di infortunio conseguente a scippo o rapina" il contratto di assicurazione non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! infortuni conseguenti a delitti dolosi o atti temerari del Cliente; ! infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni; ! infortuni derivanti da sport aerei e dalle partecipazioni a corse o gare automobilistiche ed alle relative prove ed allenamenti - salvo quelle organizzate dall'Albergatore. ! epidemie, pandemie. <p>Delimitazioni - Caratteristiche del Fabbricato</p> <p>Fermo quanto previsto alla Voce "Eventi coperti" del presente Capitolo, l'Assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia Furto, che i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti in muratura ed abbiano pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro e/o cristallo, cemento armato e non.</p>
<p style="text-align: center;">Responsabilità Civile</p>	<p>ESCLUSIONI GENERALI PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE</p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto disposto dalla garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso Clienti per cose portate in Albergo"; ! derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali nonché quelli causati da spargimento di liquidi non dovuto a rottura di tubazioni o condutture; ! derivanti dall'applicazione di tinture decoloranti, lacche, prodotti per permanenti e simili che si manifestano oltre il 60° giorno da quello dell'applicazione, sempreché questa sia stata effettuata durante la validità dell'Assicurazione; ! alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto disposto alla Voce "Responsabilità Civile verso terzi per l'esercizio dell'Albergo"; ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; ! di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione-impovertimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ! verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ! derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchiature per accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; ! derivanti da malattie infettive e/o pandemie; ! derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; ! conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali. <p>Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile terzi per l'esercizio dell'Albergo " Proprietà e conduzione del Fabbricato" sono esclusi i danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.</p> <p>Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile terzi per l'esercizio dell'Albergo "Esercizio dei servizi accessori" sono esclusi i danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.</p> <p>Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile terzi per l'esercizio dell'Albergo "Interruzione o sospensione, parziale o totale" sono esclusi salvo il richiamo in Polizza della garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso Terzi per l'esercizio di speciali servizi accessori dell'albergo", deve intendersi esclusa la Responsabilità Civile verso i clienti fruitori di cure termali, attività sportive, danni ai veicoli a motore custoditi e furto veicoli a motore custoditi.</p> <p>Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile terzi per l'esercizio dell'Albergo "Interruzione o sospensione, parziale o totale" è esclusa la Responsabilità Civile derivante dall'Albergatore come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies e 1786 del Codice Civile nei confronti dei Clienti e degli utenti dei servizi accessori dell'Albergo.</p> <p>Per la Responsabilità Civile verso terzi per l'organizzazione di gite ed escursioni: si intende comunque esclusa l'organizzazione di immersioni, di gite ed escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate, di attività di free climbing, di attività sciistiche svolte al di fuori di piste regolarmente aperte al pubblico, quali ad esempio sci fuori pista, sci alpinismo e su ghiacciai e simili.</p> <p>Delimitazioni</p> <p>Limite massimo di Risarcimento per Sinistro plurimo. Fermi i massimali esposti in Polizza, resta convenuto che la Compagnia, in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente più di uno dei casi di responsabilità civile previsti dal presente Capitolo, non risarcirà complessivamente somma superiore a euro 3.000.000.</p> <p>Limite massimo di Risarcimento per Valori e Preziosi di proprietà dei Clienti custoditi in blocchi di cassette di sicurezza. In nessun caso la Compagnia risarcisce somme superiori a euro 10.000,00 per ciascuna cassetta di sicurezza. In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente più cassette di sicurezza, la Compagnia non risarcisce complessivamente somma superiore a euro 150.000,00.</p> <p>Non sono considerati terzi, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso Collaboratori":</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente, anche se Dipendenti o collaboratori dell'Assicurato; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); - le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro Dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

<p align="center">Garanzie Aggiuntive Responsabilità Civile</p>	<p>Esclusioni per la garanzia Responsabilità Civile verso terzi per l'esercizio di speciali servizi accessori dell'Albergo Per la prestazione "Attività sportive" la garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il salto ad ostacoli; • per i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'albergatore. • per le strutture e i mezzi funzionali all'esercizio delle attività oggetto di copertura che non siano in adeguato stato di manutenzione. <p>Per la prestazione "Danni ai veicoli a motore custoditi" la garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i danneggiamenti a veicoli posti al di fuori dell'autorimessa, del parcheggio o dell'area recintata dell'albergo; • nei confronti dei danni a cose lasciate all'interno del veicolo o bagagliaio; • del furto parziale o totale dei veicoli stessi. <p>Per la prestazione "Furto veicoli a motore custoditi" la garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i furti dei veicoli posti al di fuori dell'autorimessa, del parcheggio o dell'area recintata dell'albergo; • nel caso non ci sia effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e/o delle aree di custodia; • nel caso a bordo del veicolo stesso siano state lasciate le chiavi di accensione. <p>Esclusione per la garanzia Responsabilità Civile verso Clienti per cose consegnate in Albergo La presente garanzia non opera per i veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;</p> <p>Limite di Risarcimento per la garanzia Responsabilità Civile verso utenti di servizi accessori per cose portate in Albergo La garanzia è prestata altresì con il limite di Risarcimento per singolo utente previsto nella scheda di Polizza, con l'intesa che per ogni Sinistro - in caso di più utenti danneggiati - il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun utente.</p> <p>Esclusione per la garanzia Responsabilità Civile verso Collaboratori La presente garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i primi euro 2.500,00 di Risarcimento che rimangono a carico dell'Assicurato; • per le Malattie professionali;
<p align="center">Rottura lastre</p>	<p>ESCLUSIONI GENERALI PER LA GARANZIA ROTTURA LASTRE L'Assicurazione non comprende le rotture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! avvenute durante trasloco o rimozione anche temporanea di Lastre oppure durante lavori sulle Lastre stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste; ! determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato; ! verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ! causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/Alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine; ! verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ! di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito; ! dovute a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature. <p>Si intendono altresì operanti le esclusioni di cui alle voci "Eventi sociopolitici" ed "Eventi atmosferici" (ad esclusione delle insegne) del Capitolo Incendio.</p> <p>Limite massimo di Indennizzo: salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, con il limite massimo di Indennizzo per ciascuna Lastra di euro 2.500,00.</p>
<p align="center">Assistenza</p>	<p>ESCLUSIONI GENERALI PER LA GARANZIA ASSISTENZA Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di terrorismo e di vandalismo; ! dolo del Cliente e dell'Assicurato; ! suicidio o tentato suicidio; ! infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; ! malattie nervose e mentali, malattie già conosciute dal Cliente e dall'Assicurato (malattie preesistenti), malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; ! l'espianto e/o il trapianto di organi ! sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività; ! eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali; ! atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni. <p>Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.</p>
<p align="center">Tutela legale</p>	<p>ESCLUSIONI GENERALI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo; ! fatti conseguenti a eventi bellici, guerra civile, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; ! materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa e/o relativa all'adempimento degli obblighi prescritti da tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro; ! controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei; ! le spese, competente ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; ! le spese, competenze e onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni nonché ogni altra fattispecie afferente al c.d. "diritto di famiglia";

	<ul style="list-style-type: none"> ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza/ scheda garanzia assicurate; ! operazioni di acquisto, di vendita, di permuta, di locazione, di ristrutturazione, di trasformazione e di costruzione di beni immobili, così come per ogni contestazione relativa a presunti abusi edilizi e fattispecie assimilabile; ! controversie relative a diritti di marchio, segni distintivi, brevetto, esclusiva e concorrenza sleale; ! acquisto, vendita, permuta, locazione di beni mobili registrati; ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; ! fatti relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni e ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; ! il pagamento di oneri fiscali in genere; ! controversie di cui all'art. 28 dello Statuto del Lavoratori; ! controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; ! le tasse di registro; ! le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto); ! controversie nei confronti della Compagnia.
--	---

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal Contraente/Assicurato sono previsti somme assicurabili (massimali), i limiti ed eventuali franchigie o scoperti. L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

 CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare tempestivamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde:</p> <p style="text-align: center;">800.894148</p> <p>(dall'estero occorre comporre il numero +39 039.9890721) e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni e della documentazione comprovante la domanda presentata, comunicando: Nome e cognome; numero di polizza; motivo della chiamata; numero di telefono e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.</p> <p>La corrispondenza o la documentazione andrà inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via internet (sul sito www.nobis.it, sezione "Denuncia on-line") seguendo le relative istruzioni. - Via posta con raccomandata A/R inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo: <p style="text-align: center;">NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - Centro Direzionale Colleoni 20864 AGRATE BRIANZA (MB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via p.e.c. inviando la relativa documentazione al seguente indirizzo: <p style="text-align: center;">nobisassicurazioni@pec.it</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p>
	<p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il Contraente/Assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all'impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell'Impresa.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.</p>

 QUANDO E COME DEVO PAGARE?	
Premio	<p>Il Contraente/Assicurato dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.</p> <p>L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso.</p>
Rimborso	<p>Non sono previste ipotesi di rimborso del premio.</p>



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Sospensione	Non sono previste ipotesi di sospensione del contratto.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il presente contratto non prevede la facoltà di ripensamento. Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente/Assicurato ha diritto: <ol style="list-style-type: none"> 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e aggiornamenti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel Dip Base.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario o conduttore (persona giuridica e persona fisica dotata di P.IVA) di un "Albergo - Struttura ricettiva" situato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Il Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato per le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 40,27%, per il Ramo 8 (Incendio e elementi naturali) è pari al 25,60%, per il Ramo 9 (Altri danni ai beni) è pari al 27,24%, per il Ramo 13 (R.C. Generale) è pari al 19,62%, per il Ramo 17 (Tutela legale) è pari al 28,87% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 42,19%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza - MB - fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni dal reclamo.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo reperibile dal sito www.ivass.it , corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'Assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
GLOSSARIO GIURIDICO	4
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	6
Premessa	6
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	6
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	6
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione.....	6
Art. 4 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività.....	6
Art. 5 - Aggravamento del rischio.....	6
Art. 6 - Diminuzione del rischio.....	6
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro.....	6
Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.....	6
Art. 9 - Oneri fiscali.....	7
Art. 10 - Indicizzazione.....	7
Art. 11 - Altre assicurazioni.....	7
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.....	7
Art. 13 - Foro competente.....	7
Art. 14 - Buona fede.....	7
Art. 15 - Concorso di eventi o coinvolgimento di più settori di rischio.....	7
Art. 16 - Oggetti d'arte.....	7
Art. 17 - Alberghi ad attività stagionale e relative limitazioni delle garanzie.....	7
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	8
CAPITOLO 1 – INCENDIO ed ELETTRONICA	8
INCENDIO	8
Art. 1.1 – Oggetto della garanzia incendio.....	8
Art. 1.2 – Ambito di operatività della garanzia.....	8
Art. 1.3 – Spese consequenziali.....	10
Art. 1.4 – Merci e attrezzature presso terzi.....	10
Art. 1.5 – Valore a nuovo per la garanzia incendio.....	10
Art. 1.6 – Rinuncia e diritto di surrogazione.....	10
Art. 1.7 – Dolo e colpa grave.....	10
Art. 1.8 – Anticipo indennizzi.....	10
Art. 1.9 – Esagerazione dolosa del danno.....	10
Art. 1.10 – Operazioni peritali.....	11
Art. 1.11 – Ispezione delle cose assicurate.....	11
Art. 1.12 – Fabbricati in comproprietà o in condominio.....	11
Art. 1.13 – Ambito territoriale.....	11
Art. 1.14 – Delimitazioni – Caratteristiche del fabbricato.....	11
Art. 1.15 – Esclusioni generali per il capitolo incendio.....	11
Art. 1.16 – Garanzie aggiuntive (<i>valide solo se richiamate in polizza e indicata la somma assicurata ove richiesta</i>).....	11
ELETTRONICA	13
Art. 1.17 – Eventi coperti.....	13
Art. 1.18 – Supporti di dati - maggiori costi.....	14
Art. 1.19 – Programmi operativi per i sistemi di elaborazione dati (C.E.D.).....	14
Art. 1.20 – Esclusioni generali per le garanzie aggiuntive del capitolo incendio ed elettronica.....	14
Art. 1.21 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.....	14
CAPITOLO 2 – FURTO	15
Art. 2.1 – Oggetto della garanzia furto.....	15
Art. 2.2 – Eventi coperti oggetto di copertura.....	15
Art. 2.3 – Indennità aggiuntiva.....	16
Art. 2.4 – Reintegro gratuito delle somme assicurate.....	16
Art. 2.5 – Ambito territoriale.....	16
Art. 2.6 – Forma di assicurazione.....	16
Art. 2.7 – Valore a nuovo per la garanzia furto.....	16
Art. 2.8 – Delimitazioni - Caratteristiche del fabbricato.....	16
Art. 2.9 – Esclusioni generali per il capitolo furto.....	17
Art. 2.10 – Garanzie aggiuntive (<i>valide solo richiamate in polizza ed indicata la somma assicurata</i>).....	17
Art. 2.11 – Esagerazione dolosa del danno.....	17
Art. 2.12 – Procedura per la valutazione del danno.....	17
Art. 2.13 – Mandato dei periti.....	17
Art. 2.14 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.....	18
Art. 2.15 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....	18
Art. 2.16 – Pagamento dell'indennizzo.....	18
Art. 2.17 – Assicurazione parziale – Tolleranza.....	19
Art. 2.18 – Limite massimo di indennizzo.....	19
CAPITOLO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE	19
Art. 3.1 – Oggetto della garanzia responsabilità civile.....	19
Art. 3.2 – Responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'albergo.....	19
Art. 3.3 – Responsabilità civile verso terzi per l'organizzazione di gite ed escursioni.....	20
Art. 3.4 – Delimitazioni per il capitolo responsabilità civile.....	20
Art. 3.5 – Persone non considerate terzi.....	20
Art. 3.6 – Ambito territoriale.....	20

Art. 3.7 – Esclusioni generali per il capitolo responsabilità civile.....	20
Art. 3.8 – Garanzie aggiuntive (<i>operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza e indicato il massimale di garanzia ove richiesto</i>)....	21
CAPITOLO 4 – ROTTURA LASTRE	22
Art. 4.1 - Oggetto della garanzia rottura lastre	22
Art. 4.2 – Esclusioni generali per il capitolo rottura lastre	22
Art. 4.3 – Limite massimo di indennizzo	22
Art. 4.4 – Rinuncia al diritto di surrogazione	22
Art. 4.5 – Ambito territoriale.....	22
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA.....	23
Art. 5.1 - Oggetto della garanzia assistenza.....	23
Art. 5.2 – Norme operative per la garanzia assistenza.....	23
Art. 5.3 – Esclusioni generali per il capitolo assistenza	24
Art. 5.4 – Ambito territoriale.....	24
CAPITOLO 6 – TUTELA LEGALE.....	24
Art. 6.1 – Oggetto della garanzia tutela legale.....	24
Art. 6.2 – Opzioni di garanzia.....	24
Art. 6.3 – Scelta del legale	25
Art. 6.4 – Persone assicurate	25
Art. 6.5 – Ambito territoriale - Estensione territoriale.....	25
Art. 6.6 – Esclusioni generali per il capitolo tutela legale.....	25
Art. 6.7 – Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia	25
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO	26
Art. 1 - Cosa fare in caso di sinistro	26
Art. 2 - Obblighi in caso di sinistro per le garanzie incendio, furto e rottura lastre	26
Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro per la garanzia responsabilità civile.....	27
Art. 4 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali – per la garanzia responsabilità civile	27
Art. 5 - Obblighi in caso di sinistro per la garanzia assistenza	27
Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro per la garanzia tutela legale	27
Art. 7 - Gestione del sinistro per la garanzia tutela legale	27
APPENDICE NORMATIVA	29
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	31

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Addetti: le persone che partecipano all'attività alberghiera, compresi l'Albergatore ed i Coadiutori.

Albergo – Struttura ricettiva: impresa turistica – come definita ai sensi dell' art. 4 del D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 del Codice del Turismo - che svolge attività di gestione di Alberghi/Hotel e/o Motel e/o Residence e/o Ostelli e/o Agriturismi aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, lavanderie, negozi, autorimesse, parcheggi, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Si intendono parificati ad Alberghi anche le attività di Bed and Breakfast, mentre risulteranno sempre esclusi dalla possibilità di essere assicurati con il presente contratto le attività qualificabili come affitta camere e/o case vacanze, così come qualsiasi attività che, a prescindere dalla qualifica, sia svolta in forma non professionale.

Allagamento: Fenomeno che comporta la copertura di un'area ben definita e abitualmente asciutta (subaerea) da parte di una massa d'acqua.

Alluvione: allagamento prodotto dalla fuoriuscita di fiumi o altri corsi d'acqua dai loro alvei, oppure da piogge torrenziali.

Armadio di sicurezza: mezzo di custodia che presenti almeno le seguenti caratteristiche di base:

- a) pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a tre mm., con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese;
- b) movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo: 300 kg.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assicurazione a primo Rischio assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a valore totale: forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, **qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo delle cose, al momento del Sinistro, eccedeva del 10% la somma assicurata.**

La proporzionale verrà applicata per la sola eventuale eccedenza.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza, da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Autocombustione: combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Bagaglio: gli oggetti di uso personale - esclusi valori, Preziosi, collezioni ed oggetti d'arte - contenuti in borse, valigie e/o bauli.

Carenza Assicurativa: periodo durante il quale non c'è copertura contrattuale.

Caso assicurativo/Sinistro: la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'Assicurazione.

Cassaforte: mezzo di custodia che presenti le seguenti caratteristiche di base:

- a mobile
 - a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.);
 - b) movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
 - c) peso minimo: 200 kg.;
- a muro

mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di alette di ancoraggio, incastonato con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Cassaforte a muro: la cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura con sportello di apertura a filo della parete.

Cassette di sicurezza (blocco di): mezzi di custodia, inseriti in grandi casseforti o armadi corazzati o in camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della Cassaforte a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l'una dal Cliente e l'altra dall'Albergatore.

Cliente: persona che dispone dell'alloggio in Albergo dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (check-out), compresi i minori per i quali non sia prescritta la registrazione sempreché siano accompagnati da persone maggiorenni.

Coadiutori: i familiari dell'Albergatore che collaborano all'attività alberghiera.

Colpo d'ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Nobis Assicurazioni S.p.A.

Contenuto: Per Contenuto si intende:

- merci e scorte inerenti all'attività, arredamento ed attrezzatura completa dell'Albergo, mobilio, macchinario compresi apparecchi ed elaboratori elettronici, monitor, apparecchi audiovisivi e telecamere, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi **con esclusione, per le cose di proprietà di terzi, di quanto di pertinenza dei servizi accessori le cui licenze siano intestate ad altra persona e la gestione sia affidata a terzi;**
- **Valori (denaro e titoli di credito) sino a euro 5.000,00;**
- vestiario di proprietà del personale dipendente;
- arredamento dell'abitazione dell'Albergatore e/o dei suoi familiari, nonché gli Effetti personali di loro proprietà, nel caso in cui l'abitazione sia ubicata nei locali dell'Albergo o comunicante con la stessa;
- migliorie od adattamenti, purché fissi, anche esterni (**opere murarie escluse**) fatti eseguire dall'Assicurato al Fabbricato, affreschi, statue di valore non artistico, decorazioni, tappezzerie, moquettes, tendoni, veneziane ed insegne anche all'esterno.

Contraente: il soggetto, persona giuridica o persona fisica dotata di p.iva, che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Cose particolari: archivi, documenti, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, C.D., nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.

Custodia dei locali:

- a) **custodia 24 ore su 24:** locali custoditi senza soluzione di continuità per tutto l'arco delle 24 ore e per 365 giorni all'anno da personale addetto;
- b) **custodia solo diurna:** locali custoditi senza soluzione di continuità per almeno 6 ore al giorno, con esclusione dei giorni festivi;
- c) **locali non custoditi:** locali con custodia effettuata da parte di personale addetto inferiore a quanto previsto ai precedenti punti a) e b) ovvero privi di custodia.

Decoranza e durata: l'arco di tempo che intercorre tra il momento della registrazione del Cliente (check-in) e quello in cui lascia l'Albergo (check-out).

Dipendenti: le persone alle dirette dipendenze dell'Albergatore con rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato.

Disabitazione: Assenza continuativa dallo stabile assicurato da parte del proprietario e/o del gestore e/o dei loro familiari o delle persone con loro conviventi risultanti dallo Stato di Famiglia. La visita dei locali contenenti le cose assicurate per pulizie e riparazioni non costituisce interruzioni della disabitazione.

Documenti personali: il passaporto, la carta d'identità, la patente di guida, la patente nautica, la tessera sanitaria, il codice fiscale.

Effetti personali: tutti i capi di vestiario, gli oggetti anche Preziosi, i Valori e quant'altro i Clienti abbiano con sé o a portata di mano, non contenuti in valigia e/o baule.

Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Fabbricato: Per Fabbricato si intende la costruzione edile (**esclusa l'area**) e tutte le opere murarie e di finitura, quali fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione, antenne radiotelevisive, impianto ad uso esclusivo di riscaldamento nonché impianto fotovoltaico e/o impianto solare termico per un valore massimo complessivo di euro 10.000,00.

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aereazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Forze dell'ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo o il Risarcimento.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

I.N.A.I.L.: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni direttamente subiti dall'Assicurato.

Infiammabili: sostanze e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Inondazione: fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, provocata dallo straripamento dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o bacini a seguito di qualsivoglia causa.

Impianto di allarme:

- a) installato: locali contenenti le cose assicurate protetti da impianto automatico di allarme munito di avvisatore acustico del tipo a sirena, lampeggiatore e munito di telecollegamento;
- b) non installato: locali contenenti le cose assicurate non protetti da impianto automatico di allarme ovvero protetti da impianto automatico di allarme sprovvisto dei requisiti minimi richiesti dal precedente punto a).

Implosione: repentino cedimento o improvvisa rottura di contenitori e tubazioni per difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati implosione.

Lastre: i manufatti piani o curvi di cristallo e vetro - compre- se iscrizioni e decorazioni - esistenti all'interno ed all'esterno del Fabbricato destinato all'attività esercitata, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorate al Fabbricato).

Libro Unico del Lavoro: registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali.

Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattia improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui il Cliente non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente stato morboso noto al Cliente stesso.

Malattia preesistente: Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza del Servizio.

Malattie professionali: quelle indicate nell'elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni Sinistro. **Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di assicurazione. Quando è specificato in polizza un Massimale per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.**

Onda sonora: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Polizza/Scheda di polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Prestazioni: sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa ai Clienti.

Preziosi: oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

Raccolte e collezioni: complesso di oggetti di una stessa specie o categoria, ordinato secondo criteri precisi di raccolta in cui il valore dell'insieme supera la somma dei valori degli oggetti che la compongono singolarmente considerati.

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ricovero: la degenza con pernottamento in Istituto di Cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti le cose assicurate, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio/Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio o Implosione.**

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione dal quale è derivato un danno.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

Spese per servizi turistici: spese attinenti ad intrattenimenti come auto, moto e biciclette a noleggio, stabilimenti balneari, noleggio imbarcazioni ed articoli sportivi, attività sportive, cure termali, skipass, ecc.

Stabilimento balneare: struttura turistica, accessoria e in uso esclusivo alla Struttura ricettiva Assicurata che gestisce tratti di litorale o di spiaggia, sia marina che lacustre, attrezzati per la balneazione e per i servizi ad essa pertinenti

Struttura Organizzativa: La Compagnia opera il servizio di assistenza nei confronti dei Clienti dell'Albergo assicurato ubicato nel Territorio italiano e viene fornita 24 ore su 24.

Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Terremoto: Per terremoto si intende un seguito di scosse, originatesi da un punto più o meno profondo della crosta terrestre per effetto di fenomeni di natura tettonica, che imprimono un movimento a carattere vibratorio ad una zona più o meno estesa della superficie terrestre. Tale fenomeno può essere classificato come "sussultorio", qualora sia caratterizzato da vibrazioni dirette secondo la verticale del luogo di osservazione, oppure come "ondulatorio", qualora sia caratterizzato da vibrazioni in senso orizzontale.

Agli effetti di questa garanzia si precisa che le scosse registrate nei tre giorni successivi a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, un singolo sinistro.

La presente garanzia non opera in relazione ai fenomeni tellurici classificati dalle Autorità con una magnitudo pari o inferiore a 4 secondo la Scala Richter o valori equivalenti.

Terzo: di norma non rivestono la qualifica di Terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo Stato di Famiglia;

b) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Utente: persona fisica diversa dal Cliente (vedi Glossario per la definizione) che usufruisce dei seguenti servizi accessori gestiti direttamente dall'Albergatore - o le cui licenze siano comunque a lui intestate - quali: strutture balneari annesse al complesso

alberghiero, ristorante, bar, salone di parrucchiere da uomo e/o donna, negozi, sale da ballo, sale congressi, attrezzature sportive, cure termali.

Valore a nuovo (Settore Incendio):

Per "Valore a nuovo" si intende:

- per il **Fabbricato**, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il **Contenuto**, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e scorte).

Valore a nuovo (Settore Furto):

Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e scorte).

Valore in lite: il valore del contendere.

Valori: denaro, monete, carte valori, titoli di credito e di pegno.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a sei mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a sei mm.

Glossario giuridico

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e/o per evitarlo.

Contravvenzione: è un reato (vedi alla Voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso; per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda. chi stipula il Contratto di assicurazione.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell'Ospite che scivola sulle scale sdruciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla Voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla Voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito: non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il Fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.

Insorgenza (del Sinistro): coincide con il momento in cui inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di Contratto.

- nel penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'Extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel Contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.): commette Reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

Omicidio colposo (art. 589 C.P.): commette Reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

Oneri fiscali (a carico dell'Assicurato): spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

Prestatori di lavoro:

tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza incluse:

- quelle distaccate temporaneamente presso altre Strutture ricettive, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza;
- quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricada ai sensi di Legge sui soggetti diversi dall'Assicurato;
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti ed apprendisti;

- Familiari coadiuvanti; - contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi;
- a tempo parziale/part time di durata superiore a 3 mesi;
- i lavoratori a chiamata/intermittenti, lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 3 mesi;
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto "a voucher"), nonché eventuali altri soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato. Non rientrano comunque nella definizione Prestatori di lavoro:
 - a) gli appaltatori/subappaltatori e i loro Prestatori di lavoro;
 - b) i liberi professionisti di cui si avvale l'Assicurato;
 - c) i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Per la garanzia di Polizza è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto alla Voce "**Forma di garanzia**".

Reato: violazione di norme penali.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (**per delitti:** reclusione, multa; **per contravvenzioni:** arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Sanzione amministrativa: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le Sanzioni amministrative si definiscono Contravvenzioni, che invece sono veri e propri Reati (vedi alla Voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la Sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità giudiziaria.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).

Statuto dei lavoratori (art. 28): ricorso degli Organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Nobis Alberghi Mod. NBSA.2023 – 2024.001 - Ultimo aggiornamento 01/07/2024

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziare in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Premessa

Resta inteso tra la Compagnia e il Contraente che potranno essere assicurati con il presente contratto unicamente le attività qualificabili come Alberghi/Hotel e/o Motel e/o Residence e/o Ostelli e/o Agriturismi, operanti nei modi e nei termini meglio definiti nel Glossario di polizza alla voce "Albergo - Struttura ricettiva". Parimenti, resta intesa la non assicurabilità delle attività svolte a carattere non professionale e, come tali, prive di Partita IVA.

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'Esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizza è motivo di inoperatività della garanzia.

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi. In caso di durata poliennale, il contratto prevede quattro modalità alternative di pagamento:

- a) Premio a cadenza annuale, secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza;
- b) Premio a cadenza semestrale, secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza;
- c) Premio a cadenza quadrimestrale, secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza;
- d) Premio a cadenza trimestrale, secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza.

Art. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - VARIAZIONE DELL'UBICAZIONE E DELL'ATTIVITÀ

L'Assicurazione vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione identificate in Polizza.

In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente/Assicurato ne abbia dato avviso scritto alla Compagnia, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del Rischio.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente o l'Impresa possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata AR o p.e.c.

Il recesso ha effetto:

- a) dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato;
- b) trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dall'Impresa.

L'Impresa, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione ha una durata annuale, a far data dal momento della sua sottoscrizione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR o p.e.c. spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità e così successivamente.

Art. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - INDICIZZAZIONE

Il presente contratto non prevede alcuna indicizzazione delle somme assicurate, che restano pertanto stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 11 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Se il Contraente omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo.

In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio Contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto, purché in territorio italiano, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto.

Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs. 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.

Art. 14 - BUONA FEDE

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 15 - CONCORSO DI EVENTI O COINVOLGIMENTO DI PIÙ SETTORI DI RISCHIO

Nel caso in cui più eventi concorrano in un unico Sinistro, oppure un unico Sinistro coinvolga cose assicurate in più settori di Rischio, gli indennizzi sono calcolati autonomamente Sezione per Sezione.

Qualora la somma degli indennizzi superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare all'Assicurato una somma pari all'ammontare del danno stesso.

Art. 16 - OGGETTI D'ARTE

I quadri, i tappeti e gli arredi di valore unitario superiore a euro 5.000,00, facenti parte dell'arredamento dell'Albergo, sono assicurati purché specificatamente descritti in Polizza.

Art. 17 - ALBERGHI AD ATTIVITÀ STAGIONALE E RELATIVE LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

Per gli alberghi dichiarati dal Contraente/Assicurato "stagionali" (e cioè in attività di esercizio non continuativa) le garanzie prestate dalla presente Polizza valgono anche durante il periodo o i periodi di chiusura, salvo quanto disposto nel successivo capoverso. Resta inteso che l'assicurabilità con il presente contratto, con la qualifica di "Attività stagionale", è subordinata alla sussistenza di un periodo di esercizio continuativo dell'attività non superiore a 8 mesi.

In ossequio a quanto indicato nel primo capoverso del presente articolo, resta inteso che per le attività a carattere stagionale, le garanzie relative ai "Valori, preziosi", "Cose consegnate o non consegnate dai clienti", "Furto dei veicoli dei Clienti parcheggiati all'aperto nell'area dell'esercizio ricettivo", "Furto dei veicoli dei Clienti parcheggiati in autorimessa o area cintata chiusa", Clausola Estensione Furto - "Cose all'aperto anche se prestate" - si intendono non operanti nel periodo di chiusura stagionale dell'esercizio. Inoltre, nel periodo di chiusura dell'esercizio s'intende operante la sola garanzia R.C. della proprietà del fabbricato. La garanzia R.C.O., se prevista, è valida nei periodi di apertura dell'esercizio e resta sempre operante anche durante i periodi di chiusura, se in tali periodi gli addetti svolgono delle attività per la struttura ricettiva.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è composta da sei capitoli (*Incendio – Furto – Responsabilità Civile – Rottura Lastre – Assistenza – Tutela Legale*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

CAPITOLO 1 – INCENDIO ed ELETTRONICA

Incendio

Art. 1.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO

È assicurato l'Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se una o entrambe le fattispecie menzionate sono di proprietà di terzi, dagli eventi previsti dal presente Capitolo.

Art. 1.2 – AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Eventi coperti

Sono assicurati i seguenti eventi:

- Incendio;
- azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica, esclusi i danni ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici;
- Scoppio, Esplosione ed Implosione anche esterni (esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi); se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi dalla presente garanzia i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio;
- fenomeno elettrico causato da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici del Fabbricato e del macchinario.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato sino a concorrenza di euro 10.000,00 per anno assicurativo. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di euro 500,00 per ogni Sinistro.

Sono esclusi dalla presente prestazione i danni:

- a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
 - b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
 - c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
 - d) dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- rottura accidentale dei congegni di manovra di ascensori e montacarichi, compresa la rovina delle cabine conseguente a tale rottura;
 - caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
 - caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al Fabbricato;
 - Onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
 - urto di veicoli o di natanti non appartenenti all'Assicurato;
 - fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;
 - fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
 - fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e antincendio, esistenti nel Fabbricato. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia pari a euro 150,00 per ogni Sinistro.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- a) i danni causati da gelo, da umidità e da stillicidio;
- b) i danni arrecati ai rivestimenti esterni del Fabbricato e al Tetto;
- c) le spese per la demolizione e ripristino di parti di Fabbricato ed impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua, salvo che non ne sia stata pattuita la relativa garanzia aggiuntiva.

Eventi sociopolitici

Sono assicurati i seguenti eventi:

- Tumulti popolari;
- Scioperi;
- Sommosse;
- Atti di terrorismo o di sabotaggio;
- Atti vandalici o dolosi.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- a) da deturpamento o imbrattamento;
- b) da Furto e Rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di Furto, tentato Furto e/o Rapina;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

- d) avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi;
- e) relativamente agli Atti di terrorismo, le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 500,00 per Sinistro.

Eventi atmosferici

Sono assicurati i seguenti eventi:

- Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, nella zona circostante.
- I danni da bagnamento che si verificassero all'interno del Fabbricato e suo Contenuto sono compresi solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici sopraindicati.

Sono inoltre compresi i danni:

- da acqua penetrata nel Fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve e/o grandine;
- a camini, ciminiera, insegne, antenne ed altre installazioni esterne, compreso l'impianto fotovoltaico e/o l'impianto solare termico.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o Rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, umidità e stillicidio;
- cedimento o franamento del terreno, valanghe/slavine;
- sovraccarico di neve, salvo che non sia stata pattuita la relativa garanzia aggiuntiva;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni in genere;
- cavi aerei;
- enti e beni mobili all'aperto;
- Lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 1.500,00 per Sinistro.

Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico e/o l'impianto solare termico, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia di euro 1.000,00 per Sinistro e con un limite d'indennizzo pari a euro 10.000,00 per sinistro.

Gelo

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli Impianti Idrici per effetto di Gelo, la Compagnia indennizza:

- i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, alle condizioni previste dalla Garanzia "Spese di ricerca, riparazione e ripristino" ed entro i relativi limiti indicati in Polizza per tale Garanzia.

Nel presente evento, oltre alle fattispecie escluse ai sensi del successivo art. 1.15, sono inoltre esclusi i danni:

a) derivanti dagli Impianti idrici interrati o installati all'esterno del Fabbricato;

b) derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.

La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al presente Capitolo ed opera entro il limite della somma assicurata e previa detrazione di uno scoperto pari al 10% della somma indennizzabile.

Indennità aggiuntiva

La Compagnia riconosce all'Assicurato il rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate:

- a) costi sostenuti per la documentazione del danno;
- b) costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.

Il rimborso viene effettuato a condizione che il sinistro denunciato risulti indennizzabile ai sensi delle norme che regolano la garanzia "Incendio" ed entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidato.

Spese di restauro

La Compagnia indennizza le spese di restauro alle opere d'arte fisse, rientranti alla voce Fabbricato, necessarie per riportare la cosa danneggiata in condizioni analoghe a quelle precedenti il Sinistro, salvaguardandone caratteristiche o elementi peculiari che ne determinano il valore e al netto di ogni miglioria rispetto al suo stato precedente il Sinistro. La presente Garanzia non opera nel caso in cui il valore dei residui della porzione di Fabbricato interessata dal Sinistro sia inferiore al 30% del suo valore di costruzione a nuovo secondo quanto previsto alla voce "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" del presente Capitolo.

La presente Garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata per il Fabbricato o Rischio Locativo e, comunque, entro la Somma Assicurata pari a euro 20.000,00 per sinistro e per anno.

La Garanzia è prestata con applicazione della Franchigia sempre operante pari al 5% del valore del danno, con un minimo di euro 500,00.

Allagamento

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

- formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

La Società non indennizza i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 1.000,00 .

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che si verificassero nel periodo di assicurazione pattuito per la presente estensione di garanzia, somma superiore ad euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 1.3 - SPESE CONSEQUENZIALI

La Compagnia, a seguito di Sinistro imputabile ad un evento previsto dal presente Capitolo ed indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa:

- le spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro sino alla concorrenza di un importo pari al 15% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza;
- le spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto resesi necessarie, sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza;
- spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle "Cose particolari" distrutte o danneggiate, compreso il costo del materiale, sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- le spese fisse ed insopprimibili costituite da canoni, stipendi e mutui che l'Assicurato è costretto a continuare a sostenere nonostante la inattività dell'Albergo a seguito di Sinistro. Nel caso di parziale inattività le spese saranno rimborsate proporzionalmente. Il rimborso per questa garanzia non potrà superare il 15% dell'Indennizzo liquidato a termini di Polizza per il Fabbricato e/o il Contenuto;
- le spese conseguenti a guasti arrecati alle cose assicurate per impedire o limitare i danni.

Art. 1.4 – MERCI E ATTREZZATURE PRESSO TERZI

La Compagnia risponde, purché il Sinistro sia indennizzabile a termini di Polizza, dei danni arrecati alle merci e attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio italiano per un valore non superiore al 5% della partita "Contenuto" e purché il Fabbricato sia costruito e coperto come da caratteristiche evidenziate alla Voce "Caratteristiche del Fabbricato".

Art. 1.5 – VALORE A NUOVO PER LA GARANZIA INCENDIO

L'Assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende:

- per il Fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e scorte).

Art. 1.6 – RINUNCIA E DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, verso i Clienti nonché - se l'Assicurato è una Società - verso Società che rispetto all'Assicurato siano controllanti, controllate e collegate, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Art. 1.7 – DOLO E COLPA GRAVE

La Compagnia assicura i danni derivanti dagli eventi, per i quali sono prestate le garanzie del presente Capitolo, determinati da:

- colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 1.8 – ANTICIPO INDENNIZZI

La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché:

- l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di Polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata delle cose danneggiate e distrutte dal Sinistro;
- l'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato stesso;
- non ricorrano le condizioni previste dalla Voce "Esagerazione dolosa del danno" di cui all'art. 1.9 del presente Capitolo;
- il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a euro 50.000,00;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Art. 1.9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 1.10 – OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più locali, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.

Art. 1.11 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire ad essa tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 1.12 – FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO

Nel caso di fabbricati in comproprietà o in condominio l'Assicurazione della porzione di Fabbricato comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di Fabbricato costituente proprietà comune.

Art. 1.13 – AMBITO TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. 1.14 - DELIMITAZIONI - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali Incombustibili, anche con solai e strutture portanti del Tetto combustibili.

Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili, compresi pannelli sandwich. Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non risultassero rispettate, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno Scoperto del 30%.

Art. 1.15 – ESCLUSIONI GENERALI PER IL CAPITOLO INCENDIO

Sono esclusi, oltre a quelli previsti alle singole garanzie, i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione da radiazioni ionizzanti, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente/Assicurato;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da Inondazioni/Alluvioni;
- e) da smarrimento o da Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- f) causati a macchinari, attrezzature e arredamento concessi all'Assicurato in leasing, qualora già garantiti da analoga copertura;
- g) indiretti conseguenti a cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento dei fabbricati o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi, se non specificatamente assicurati dalle relative garanzie aggiuntive, i danni:

- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- i) indiretti per totale o parziale interruzione di attività;
- j) causati da smarrimento o ammanchi di qualsiasi genere, furto, rapina delle cose assicurate.

Art. 1.16 – GARANZIE AGGIUNTIVE (valide solo se richiamate in Polizza e indicata la somma assicurata ove richiesta)

a) Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici

In caso di danno indennizzabile a termini di Polizza da fuoriuscita d'acqua condotta, la Compagnia risponde anche delle spese occorrenti per riparare e/o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti di Fabbricato.

La presente garanzia è prestata con un massimo complessivo per anno assicurativo del cinque per mille della somma assicurata per il Fabbricato con il limite massimo per Sinistro di euro 5.000,00 e previa applicazione di una Franchigia di euro 250,00.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

b) Sovraccarico di neve

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale di tetti, fermo quanto disposto alla Voce "Eventi atmosferici" del presente Capitolo e ad integrazione della stessa. Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% dell'Indennizzo medesimo con il minimo di euro 500,00 ed il massimo di euro 5.000,00.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa, una somma maggiore del 50% della somma assicurata per Fabbricato e Contenuto.

La Compagnia non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del 12.02.1982, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 26.02.1982 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali) ed al loro Contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;

e) ai capannoni pressostatici ed al loro Contenuto;

f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti a seguito di sovraccarico di neve.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Valore Totale.

c) Merci in refrigerazione

L'Assicurazione è operante per i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale erogazione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti;
- ad eventi previsti dalla presente Sezione;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e con l'applicazione di una Franchigia pari al 5% della somma assicurata per la presente garanzia.

d) Ricorso terzi e/o locatari (escluso Clienti)

La Compagnia risponde, sino alla concorrenza del Massimale convenuto e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi coperti", "Eventi sociopolitici" ed "Eventi atmosferici" del presente Capitolo.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

e) Rigurgito fognature

In deroga alle presenti condizioni di Assicurazione, si intende compreso in copertura anche il Traboccamento e Rigurgito dei sistemi di scarico e smaltimento delle acque reflue, qualora l'evento generante il Sinistro sia conseguenza di un fatto avvenuto nei tratti di servizio esclusivo al Fabbricato. La presente estensione è da intendersi operante a condizione che venga effettuata regolare manutenzione e spurgo degli impianti di scarico, ed è prestata previa applicazione di una Franchigia di euro 500,00 e limite pari ad euro 2.500,00 per Sinistro e anno.

f) Spese di demolizione e sgombero

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto alla Voce "Spese conseguenziali", lettera a) dell'art. 1.3.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

g) Grandine su fragili

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati dalla grandine a:

1) Serramenti, vetrate e Lucernari in genere;

2) Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o Tettoie aperte da uno o più lati.

La Garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia "Eventi atmosferici", nella forma a Primo Rischio assoluto, con il Limite di indennizzo pari a euro 10.000,00 per sinistro e per anno e con l'applicazione dello Scoperto sempre operante del 10% con il minimo di euro 500,00.

La garanzia di cui al presente punto s'intende estesa anche ai danni eventualmente patiti dal c.d. cappotto termico, con il Limite di indennizzo pari a euro 30.000,00 per sinistro e per anno e con l'applicazione di uno Scoperto sempre operante pari al 20% del danno, con il minimo di euro 1.000,00.

h) Terremoto

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale per effetto di Terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad

un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro", purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni generali della garanzia Incendio.

La presente garanzia viene prestata con un limite pari al 40% della somma assicurata alla singola Partita, restando inteso che per ciascun sinistro verrà applicata una franchigia sempre operante pari al 2 per mille della somma assicurata, con un minimo di euro 15.000,00.

L'Impresa ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa rimborsa la quota del Premio della presente garanzia relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte. Resta, altresì, convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà del Contraente/Assicurato di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dall'Impresa. In tal caso, l'Impresa rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

Se il Contraente/Assicurato si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per quella indicata nella Scheda di Polizza.

i) Inondazione, Alluvione

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale da Inondazione, Alluvione. Fermo quanto disposto dal presente Capitolo, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da Allagamento, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione o dell'Alluvione sulle Cose assicurate;
- derivanti da Terremoto;
- derivanti da Atti di Terrorismo;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

La presente garanzia viene prestata con un limite pari al 40% della somma assicurata alla singola Partita, restando inteso che per ciascun sinistro verrà applicata una franchigia sempre operante pari al 2 per mille della somma assicurata, con un minimo di euro 15.000,00.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente Garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata AR o pec.

In caso di Recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota del Premio della presente Garanzia relativa al Periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte.

Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il Recesso della Garanzia esercitato dalla Compagnia. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al Periodo di Rischio non corso. Se il Contraente si avvale della Garanzia "Trasloco", la presente Garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per la Struttura ricettiva indicata in Polizza;

l) Rischio locativo

La Compagnia, in caso di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia "Incendio" e nei limiti della somma assicurata, ferma l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile se la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

m) Fenomeno elettrico in aumento

L'Assicurato, attraverso il versamento del premio aggiuntivo previsto nel presente articolo, potrà beneficiare della medesima garanzia di cui all'art. 1.2, nella parte dedicata al "Fenomeno elettrico", alle medesime condizioni normative ma beneficiando del maggiore massimale indicato nella Scheda di polizza che deve intendersi in aumento rispetto a quello indicato nell'art. 1.2.

Elettronica

Art. 1.17 - EVENTI COPERTI

È assicurato l'Indennizzo dei danni materiali e diretti, arrecati dagli "Eventi coperti" elencati nel presente articolo, a tutte le "Apparecchiature" necessarie per la conduzione dell'Albergo. A titolo esemplificativo: sistemi elettronici di elaborazione dati, computers ed apparecchiature relative, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, centraline di ascensori, impianti video-citofonici e di allarme, ecc.

Elenco "Eventi coperti":

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei Dipendenti;
- traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

Art. 1.18 – SUPPORTI DI DATI - MAGGIORI COSTI

In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata dell'impianto o apparecchio elettronico, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.

Art. 1.19 – PROGRAMMI OPERATIVI PER I SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.

Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.

Art. 1.20 – ESCLUSIONI GENERALI PER LE GARANZIE AGGIUNTIVE DEL CAPITOLO INCENDIO ED ELETTRONICA

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- da eventi previsti nelle Sezioni "Incendio" e "Furto";
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- relativi ai primi euro 250,00 per Sinistro.

Art. 1.21 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o Sezione di Polizza, secondo i seguenti criteri:

- Fabbricato

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla lettera b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- Macchinario - Mobilio - Attrezzatura - Arredamento (vedi Glossario alla voce "Contenuto")

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla lettera b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- Supplemento di indennità (forma a Valore Totale)

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "Fabbricato" - "Macchinario - Mobilio - Attrezzatura - Arredamento" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo". Esclusivamente per la forma a "Valore Totale" tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:

1. superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del Sinistro" (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del Sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del Sinistro";
3. uguale o inferiore al "valore al momento del Sinistro", non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

- Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

CAPITOLO 2 – FURTO

Art. 2.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA FURTO

È assicurato l'Indennizzo per la sottrazione del Contenuto posto nei locali dell'esercizio indicati in Polizza in conseguenza degli "Eventi coperti" elencati nel successivo articolo.

Art. 2.2 – EVENTI COPERTI OGGETTO DI COPERTURA

- Furto a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali dell'Albergo in uno dei seguenti modi:
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura o Scasso di robusti serramenti in metallo (anche con vetro antisfondamento), legno, materia plastica rigida, saracinesche, tutti chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri;
 - sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) con impiego di attrezzi o mediante particolare agilità personale, quando le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
 - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Qualora venga accertato che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali attraverso la sola rottura di vetri e/o cristalli non antisfondamento, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato ai sensi delle Condizioni Generali senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo calcolato. Sono esclusi i danni di Furto commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Durante le ore di apertura dell'esercizio alberghiero la garanzia è valida anche in mancanza delle modalità suddette, purché nell'esercizio vi sia costante presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari o delle persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.

Relativamente ai Valori di proprietà dell'Albergatore, la garanzia è prestata a condizione che detti Valori siano custoditi in Armadio di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza;

- guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto o Rapina:
 - alle cose assicurate (escluso denaro e valori) sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto;
 - ai locali ed ai relativi serramenti (compreso casseforti, armadi corazzati o blocchi di cassette di sicurezza), alle Lastre, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto e fermo restando quanto previsto alla Voce "Limite massimo di Indennizzo" di cui alla sezione Furto.

Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;

- Rapina avvenuta nei locali dell'Albergo quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- Furto commesso dai Dipendenti addetti all'Albergo fuori dalle ore di lavoro, purché:
 - l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
 - il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- Furto/Rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;
- Furto/Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;
- Furto/Rapina di merci e/o attrezzature trasportate pertinenti all'Albergo su autoveicoli in uso all'Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o Dipendenti addetti all'esercizio, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto. L'Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.

- **Raccolte e collezioni**

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

- **Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 4 delle "Condizioni Generali", l'Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio - previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo, dopodiché l'Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

• **Recupero delle cose asportate**

Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

• **Spese mediche da infortunio**

La Compagnia rimborsa, entro il limite di euro 1.000,00, anche in eccedenza alla somma assicurata per il Contenuto, le spese sanitarie documentate per Infortunio:

- subito dall'Assicurato, da suoi Prestatori di lavoro o dai suoi Familiari in occasione di Rapina avvenuta all'interno dei locali assicurati;
- subito dagli incaricati del trasporto dei Valori ai sensi della Garanzia Portavalori, a seguito di Rapina avvenuta durante il trasporto.

• **Scippo e Rapina del Bagaglio ed Effetti personali dei Clienti**

È assicurato l'Indennizzo dei danni derivanti da Scippo e Rapina del Bagaglio, dei documenti ed effetti di uso personale sottratti all'esterno dell'Albergo, commessi a danno del Cliente e/o dei componenti il nucleo familiare purché anch'essi contestualmente Clienti dell'Albergo, sino a euro 500,00 per Sinistro, per Cliente e per nucleo familiare. È altresì compreso il Furto commesso in seguito ad Infortunio o malore della persona derubata e le spese per la duplicazione e rifacimento dei documenti eventualmente sottratti.

L'Assicurazione non è operante:

- per gioielli, Preziosi, Valori denaro ed altre cose che attengano ad attività professionali;
- per i furti avvenuti a cose lasciate in auto;
- in caso di dolo del Cliente e dell'Albergatore;
- per i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o dei profitti sperati.

• **Rimborso spese per "servizi turistici" non fruiti in caso di Infortunio conseguente a scippo o rapina**

La Compagnia si obbliga a rimborsare al Cliente le somme che lo stesso sia tenuto a pagare in virtù della prenotazione di un "Servizio Turistico", a seguito della impossibilità di fruire di tale servizio a seguito di un infortunio conseguente a scippo o rapina, avvenuta nel corso della permanenza presso la Struttura ricettiva Contraente di polizza, che renda necessario il Ricovero ospedaliero del Cliente o dei suoi familiari contestualmente Clienti dell'Albergo oppure la effettuazione da parte di tali soggetti di accertamenti di natura diagnostica strumentale, sino a euro 250,00 per Sinistro. La presente garanzia opera per un singolo accadimento per ciascuno dei Clienti della Struttura.

L'Assicurazione non è operante per:

- gli infortuni conseguenti a delitti dolosi o atti temerari del Cliente;
- gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- gli infortuni derivanti da sport aerei e dalle partecipazioni a corse o gare automobilistiche ed alle relative prove ed allenamenti - salvo quelle organizzate dall'Albergatore.
- Epidemie, pandemie.

Art. 2.3 – INDENNITÀ AGGIUNTIVA

La Compagnia, nei limiti delle somme assicurate, riconosce all'Assicurato, a titolo di "Indennità Aggiuntiva", una somma forfettaria sino al 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione danneggiati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

Art. 2.4 – REINTEGRO GRATUITO DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di Sinistro le somme assicurate non vengono ridotte dell'importo del danno indennizzabile, ma rimangono ferme quelle indicate in Polizza, senza alcun Premio aggiuntivo.

Qualora a seguito del Sinistro stesso la Compagnia decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio imponibile non goduto sull'intera somma assicurata indicata in Polizza.

Art. 2.5 – AMBITO TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Art. 2.6 – FORMA DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 2.7 – VALORE A NUOVO PER LA GARANZIA FURTO

L'Assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo".

Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e scorte).

Art. 2.8 – DELIMITAZIONI - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Fermo quanto previsto alla Voce "Eventi coperti" del presente Capitolo, l'Assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia Furto, che i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti in muratura ed abbiano pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro e/o cristallo, cemento armato e non.

Art. 2.9 – ESCLUSIONI GENERALI PER IL CAPITOLO FURTO

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, cataclismi naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/Alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, tumulti, sommosse, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), eventi sociopolitici, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il Contraente o con l'Assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una Società.

È fatto salvo quanto previsto alla Voce "Eventi coperti" del presente Capitolo relativamente Al Furto commesso dai Dipendenti;

- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del Sinistro, anche se il reato non è stato consumato;
- d) riscontrati in occasione di inventario.

Art. 2.10 – GARANZIE AGGIUNTIVE (valide solo richiamate in Polizza ed indicata la somma assicurata)

A) Valori e Preziosi di proprietà dei Clienti custoditi dall'Albergatore

Rapina sulle persone addette all'Albergo, avvenuta nei locali ove si svolge l'attività, quand'anche sulle stesse viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La presente garanzia è prestata nell'ambito della somma assicurata.

B) Furto/Rapina/Scippo di Valori e Preziosi di proprietà dell'Albergatore e/o dei suoi familiari conviventi,

- 1 a condizione che gli stessi siano custoditi in armadi di sicurezza, cassaforti o blocchi di cassette di sicurezza. La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata per questa specifica Partita e con il massimo di euro 10.000,00 per singola cassetta di sicurezza. Se l'Albergo rimane chiuso per più di 45 giorni consecutivi, l'Assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno;
- 2 durante il trasporto purché il reato sia perpetrato in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto, oppure sia commesso con destrezza (limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i suddetti Valori e Preziosi) o con strappo, sempreché al trasporto provveda l'Assicurato o, in sua vece, un familiare o dipendente purché siano di età compresa tra i 18 e i 70 anni e siano esenti da minorazioni fisiche che possano costituire obiettivo impedimento all'espletamento del servizio esterno. Tale servizio che deve essere svolto entro i confini della provincia in cui è ubicato l'esercizio alberghiero o di provincia ad essa limitrofa è limitato al periodo di apertura dell'esercizio alberghiero. Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'Albergo. La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata per questa specifica Partita.

Art. 2.11 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 2.12 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle Parti
- b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà delle Parti di adire la Magistratura ordinaria per la risoluzione di qualsiasi controversia.

Art. 2.13 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla precedente Voce "Obblighi";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla Voce "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" del presente Capitolo;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi della Voce "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 2.14 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o Sezione di Polizza, secondo i seguenti criteri:

- **Fabbricato**

Si stima:

a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;

b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla lettera b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- **Macchinario - Mobilio - Attrezzatura - Arredamento**

Si stima:

a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;

b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla lettera b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- **Supplemento di indennità (forma a Valore Totale)**

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "Fabbricato" - "Macchinario - Mobilio - Attrezzatura - Arredamento" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo". Esclusivamente per la forma a "Valore Totale" tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:

1. superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;

2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del Sinistro" (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del Sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del Sinistro";

3. uguale o inferiore al "valore al momento del Sinistro", non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

a. in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

b. in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

- **Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.15 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.16 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla Voce "Esclusioni Generali".

Art. 2.17 – ASSICURAZIONE PARZIALE – TOLLERANZA

Se al momento del sinistro l'attività istruttoria condotta dalla Compagnia comprovi che il valore effettivo di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva la somma assicurata al momento della stipula del contratto, la Compagnia liquiderà il sinistro applicando la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e, pertanto, l'Assicurato terrà a proprio carico una parte del danno proporzionalmente pari alla precitata eccedenza. Resta espressamente esclusa la possibilità di qualsivoglia compensazione con somme assicurate riguardanti partite diverse rispetto a quella colpita da sinistro.

Tuttavia, se al momento del Sinistro i Valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Art. 2.18 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

CAPITOLO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 3.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

La Compagnia si obbliga a riconoscere il Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un Sinistro in relazione al tipo di Rischio per il quale è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche:

- per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (Dipendenti, Coadiutori, Stagisti e Tirocinanti nonché altro personale occasionale non alle dirette dipendenze del Contraente);
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3.2 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER L'ESERCIZIO DELL'ALBERGO

La presente garanzia garantisce l'Assicurato rispetto alla propria Responsabilità Civile, a norma di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i Clienti), i danneggiamenti a cose ed animali che non siano conseguenti ad Incendio, morte o lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall'esercizio dell'Albergo, nonché da:

- A) proprietà e/o conduzione del Fabbricato, degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato stesso anche tenuti a parco o a giardino (compresa la caduta di frutti o pigne dagli alberi), delle piscine, delle strade private e parcheggi facenti parte dell'Albergo, delle insegne luminose e non, dei cartelli pubblicitari e degli striscioni (con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati); ove l'Albergo occupi porzione di condominio della quale l'Assicurato sia proprietario, l'Assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui egli debba rispondere in proprio, sia la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
- B) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, restando inteso che ove detta manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- C) spargimento d'acqua purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni o condutture. Qualora detta estensione sia coperta anche da altre Assicurazioni, la presente garanzia opererà a secondo Rischio e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra Assicurazione;
- D) servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- E) detenzione di cani;
- F) servizio antincendio interno o intervento diretto dei Dipendenti dell'Assicurato a tale scopo;
- G) esercizio dei servizi accessori quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere per uomo e/o donna (ivi compresa l'applicazione di tinture decoloranti e simili), negozi, sale da ballo, locali per convegni e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali.

Sono compresi i danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

Limitatamente ad operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili, sono compresi i danni a cose previa deduzione dei primi euro 250,00 per ogni Sinistro e con il massimo Risarcimento di euro 2.500,00 per ogni Sinistro e per anno assicurativo;

- H) la responsabilità civile personale dei Dipendenti dell'Assicurato, compreso quanto possa derivare dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A questi effetti sono considerati terzi anche i Dipendenti dell'Assicurato sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;

- I) committenza, come previsto dall'art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato in relazione alla guida di veicoli non targati e durante lo svolgimento di mansioni direttamente collegate all'attività ricettiva, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato o a questi locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili.

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una Franchigia di euro 250,00 per ogni Sinistro e vale nei limiti del Territorio italiano, repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano.

La garanzia è operante sempreché risulti provato che al momento del Sinistro il mezzo era guidato da un dipendente dell'Assicurato munito delle eventuali patenti di abilitazione;

- L) interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, sino a concorrenza di euro 150.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo e con una Franchigia di euro 1.500,00 per ogni Sinistro.

Salvo il richiamo nella scheda di Polizza della Garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso terzi per l'esercizio di speciali servizi accessori dell'Albergo", deve intendersi esclusa dalla presente Assicurazione la responsabilità civile verso i clienti fruitori di "cure termali", "attività sportive", "danni a veicoli a motore custoditi" e "Furto veicoli a motore custoditi".

Dalla presente garanzia è altresì esclusa la responsabilità civile derivante all'Albergatore come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies e 1786 del Codice Civile nei confronti dei Clienti e degli utenti dei servizi accessori dell'Albergo.

Art. 3.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI GITE ED ESCURSIONI

L'assicurazione si estende alla Responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i Clienti) per morte o per lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall'organizzazione e svolgimento di gite ed escursioni, della durata massima di 5 gg, anche di carattere equestre, organizzate e gestite direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi Addetti. Ai fini della presente garanzia i Clienti non sono considerati terzi tra di loro.

Si intende comunque esclusa l'organizzazione di immersioni, di gite ed escursioni con accesso a ghiacciai, rocce e vie ferrate, di attività di free climbing, di attività sciistiche svolte al di fuori di piste regolarmente aperte al pubblico, quali ad esempio sci fuori pista, sci alpinismo e su ghiacciai e simili.

Art. 3.4 - DELIMITAZIONI PER IL CAPITOLO RESPONSABILITÀ CIVILE

Limite massimo di Risarcimento per Sinistro plurimo. Fermi i massimali esposti in Polizza, resta convenuto che la Compagnia, in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente più di uno dei casi di responsabilità civile previsti dal presente Capitolo, non risarcirà complessivamente una somma superiore a euro 3.000.000,00.

Limite massimo di Risarcimento per Valori e Preziosi di proprietà dei Clienti custoditi in blocchi di cassette di sicurezza. In nessun caso la Compagnia risarcisce somme superiori a euro 10.000,00 per ciascuna cassetta di sicurezza. In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente più cassette di sicurezza, la Compagnia non risarcisce complessivamente somma superiore a euro 150.000,00.

Art. 3.5 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi, salvo quanto previsto alla garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso Collaboratori":

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente, anche se Dipendenti o collaboratori del Contraente/Assicurato;
- b) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro Dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente/Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 3.6 - AMBITO TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, escluso Stati Uniti d'America e Canada.

Art. 3.7 - ESCLUSIONI GENERALI PER IL CAPITOLO RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto disposto dalla garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso Clienti per cose portate in Albergo";
- b) derivanti da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali nonché quelli causati da spargimento di liquidi non dovuto a rottura di tubazioni o condutture;
- c) derivanti dall'applicazione di tinture decoloranti, lacche, prodotti per permanenti e simili che si manifestano oltre il 60° giorno da quello dell'applicazione, sempreché questa sia stata effettuata durante la validità dell'Assicurazione;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto disposto alla Voce "Responsabilità Civile verso terzi per l'esercizio dell'Albergo"
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione-impovertimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchiature per accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

- m) derivanti da malattie infettive e/o pandemie;
- n) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- o) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali.

Art. 3.8 – GARANZIE AGGIUNTIVE (operanti soltanto se espressamente richiamate in Polizza e indicato il Massimale di garanzia ove richiesto)

a) Responsabilità Civile verso terzi per l'esercizio di speciali servizi accessori dell'Albergo quali:

- Cure termali e SPA e Stabilimento balneare

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Albergatore da fatto (compreso Incendio) proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, per l'esercizio di uno stabilimento termale e/o di una SPA e/o di uno stabilimento balneare annessi al complesso alberghiero, svolto in maniera complementare e accessoria alla struttura ricettiva assicurata. Tale garanzia è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti Autorità.

- Attività sportive

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto (compreso Incendio) proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero, delle seguenti attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione organizzati dallo stesso Albergatore: pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, Padel, bocce, hockey a rotelle o su prato, nonché equitazione (escluso il salto ad ostacoli), nuoto, canottaggio e vela, anche se queste ultime sono al di fuori dell'ambito del complesso alberghiero purché vi sia la presenza di istruttori incaricati dall'Albergatore.

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'Albergatore. La garanzia è altresì estesa al Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali in conseguenza di un Sinistro derivante dall'utilizzo da parte dei clienti di biciclette, biciclette elettriche o a pedalata assistita messe a loro disposizione dall'Assicurato stesso. Ai fini della presente garanzia i clienti stessi sono considerati terzi.

La garanzia opera a condizione che le strutture e i mezzi funzionali all'esercizio delle precitate attività siano in adeguato stato di manutenzione.

- Danni a veicoli a motore custoditi

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale depositario di veicoli a motore dei Clienti a seguito di danneggiamento, purché custoditi nella autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'Albergo; il Risarcimento sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 per ogni veicolo danneggiato, ferma l'esclusione dei danni a cose lasciate all'interno del veicolo o del bagagliaio e del Furto parziale o totale dei veicoli stessi.

- Furto veicoli a motore custoditi

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale depositario di veicoli a motore dei Clienti a seguito di Furto, purché custoditi nell'autorimessa - nel parcheggio o nell'area recintata dell'Albergo, purché ci sia effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e/o delle aree di custodia e purché non siano a bordo dei veicoli stessi le chiavi di accensione. Tale garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 per ogni veicolo e con il massimo Risarcimento per ogni Sinistro pari alla somma assicurata.

b) Responsabilità Civile verso Clienti per cose consegnate in Albergo

La presente prestazione garantisce l'Assicurato rispetto alla propria Responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad Incendio) delle cose portate nell'Albergo dai Clienti stessi e da questi ultimi consegnate all'Albergatore. La prestazione opera con il limite di Risarcimento per Cliente previsto nella scheda di Polizza, con l'intesa che per ogni Sinistro - in caso di più Clienti danneggiati - il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente.

La garanzia non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, così come per i "Valori" e i "Preziosi" (vedi Glossario per la definizione).

c) Responsabilità Civile verso Clienti per cose NON consegnate in Albergo

La garanzia relativa alle cose non consegnate o che l'Albergatore abbia rifiutato di ricevere in custodia è prestata (salvo diversa pattuizione, risultante dalla Scheda di polizza) con l'applicazione di uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 20% sulle somme liquidabili a sensi di Polizza riguardanti Preziosi e valori; qualora i Valori e i Preziosi fossero custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei Clienti nelle camere, la garanzia sarà prestata senza applicazione di alcuno Scoperto, purché in caso di sottrazione la stessa avvenga con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

d) Valori e preziosi consegnati all'Albergatore e custoditi in mezzi di custodia

Qualora i Preziosi e i Valori vengano presi in consegna dall'Albergatore, la garanzia sarà operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza.

e) Responsabilità Civile verso utenti di servizi accessori per cose portate in Albergo

La presente garanzia garantisce l'Assicurato rispetto alla propria Responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per i danni sofferti da chi non essendo Cliente dell'Albergo usufruisce dei seguenti servizi accessori gestiti direttamente dall'Albergatore - o le cui licenze siano comunque a lui intestate - quali: ristorante, bar, salone di parrucchiere da uomo e/o donna, negozi, sale da ballo, sale congressi, attrezzature sportive, cure termali, in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad Incendio) delle cose da loro portate nei locali adibiti a tali servizi. La garanzia, relativamente a valori, denaro, oggetti di valore e Preziosi, è prestata con applicazione di uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 20% per ogni Sinistro.

La garanzia è prestata altresì con il limite di Risarcimento per singolo utente previsto nella scheda di Polizza, con l'intesa che per ogni Sinistro - in caso di più utenti danneggiati - il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun utente.

f) Responsabilità Civile verso Collaboratori

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro:

- da lui Dipendenti - regolarmente assunti - addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione. L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e dall'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.
Limitatamente al regresso I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai Dipendenti.
L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità;
- da lui Dipendenti - non soggetti all'obbligo di Assicurazione come previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
La presente garanzia non opera:
 - per i primi euro 2.500,00 di Risarcimento che rimangono a carico dell'Assicurato;
 - per le Malattie professionali;
- da lui non Dipendenti e precisamente:
 - collaboratori occasionali;
 - i titolari e Dipendenti di altre ditte non consociate o collegate all'Assicurato che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione;
 - gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri liberi professionisti in genere;
 - le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'esercizio assicurato;
 - per fatti, comunque, non imputabili ad essi (escluse le Malattie professionali).

CAPITOLO 4 – ROTTURA LASTRE

Art. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA ROTTURA LASTRE

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza, dietro presentazione di regolare fattura, i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione, comprensiva delle spese di trasporto ed installazione, delle Lastre assicurate (comprese le insegne) con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche dovute a rottura a seguito degli eventi sottoindicati:

- causa accidentale o fatto di terzi anche a seguito di Furto o tentato Furto;
- dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- "Eventi coperti", "Eventi sociopolitici", "Eventi atmosferici" della Sezione "Incendio";
- punto uno e due della Voce "Eventi coperti" della Sezione "Furto";

senza applicazione di alcuna Franchigia. Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 4.2 – ESCLUSIONI GENERALI PER IL CAPITOLO ROTTURA LASTRE

L'Assicurazione non comprende le rotture:

- a) avvenute durante trasloco o rimozione anche temporanea di Lastre oppure durante lavori sulle Lastre stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste;
- b) determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- c) verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/Alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- e) verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- g) dovute a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.

Si intendono altresì operanti le esclusioni di cui alle voci "Eventi sociopolitici" ed "Eventi atmosferici" (ad esclusione delle insegne) del Capitolo Incendio.

Art. 4.3 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, con il limite massimo di Indennizzo per ciascuna Lastra di euro 2.500,00.

Art. 4.4 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia al diritto di cui all'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei Dipendenti, Clienti, fornitori, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di Risarcimento del danno verso il responsabile medesimo.

Art. 4.5 – AMBITO TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

CAPITOLO 5 – ASSISTENZA

Art. 5.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA

La Compagnia si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dei Clienti dell'Albergo assicurato le seguenti prestazioni:

- **Protezione Belfor Pronto Intervento Azienda (per le prestazioni vedere l'allegato "P.I.A." della polizza sottoscritta).**

- **Consulenza medica**

Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia verificatisi durante il periodo di permanenza in Albergo, necessiti di una consulenza medica, l'Assicurato deve mettersi in contatto direttamente con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in favore del Cliente.

- **Invio di un medico generico in Albergo**

Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia verificatisi durante il periodo di permanenza in Albergo, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e l'Assicurato non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Compagnia, uno dei medici convenzionati.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento del Cliente nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

- **Trasporto in autoambulanza in Italia**

Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia verificatisi durante il periodo di permanenza in Albergo, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al Ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla direttamente. **La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa sino alla concorrenza di un importo massimo di euro 100,00 per il percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione sarà fornita per un numero massimo di eventi pari a uno.**

- **Trasferimento in un centro medico attrezzato**

Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa verificatisi durante il periodo di permanenza in Albergo, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di appartenenza dell'Albergo, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia del Cliente;
- ad organizzare il trasporto del Cliente con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno di prima classe, se occorre il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in Paesi Europei;

- ad assistere il Cliente durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di appartenenza dell'Albergo, nonché le terapie riabilitative.

- **Anticipo spese di prima necessità**

Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia verificatisi durante la permanenza in Albergo, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dello stesso, di fatture sino ad un importo massimo euro di 1.000,00 per Sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta di intervento, l'ammontare della cifra necessaria ed il recapito del Cliente.

- **Segnalazione di una baby-sitter**

Qualora il Cliente, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa verificatisi durante la permanenza in Albergo, sia stato ricoverato in Istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni e pertanto sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni, la Struttura Organizzativa, entro 24 ore, segnalerà il nominativo di una baby-sitter nella zona in cui si trova, compatibilmente con le disponibilità locali. I costi resteranno a carico del Cliente.

Salvo diversa specifica, tutte le prestazioni sono fornite sino ad un massimo di tre volte per Cliente e per anno assicurativo.

Art. 5.2 – NORME OPERATIVE PER LA GARANZIA ASSISTENZA

1. Il Cliente libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questo Servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
2. Qualora il Cliente non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
4. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova il Cliente e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. Il Cliente deve provvedere al rimborso della somma anticipata alla Struttura Organizzativa entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

5. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata, nel corso dell'anno di validità della garanzia, è di 60 giorni.
6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
7. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, al Cliente che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza del diritto al Risarcimento.
8. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al Cliente degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Art. 5.3 – ESCLUSIONI GENERALI PER IL CAPITOLO ASSISTENZA

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo del Cliente e dell'Assicurato;
- d) suicidio o tentato suicidio;
- e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- f) malattie nervose e mentali, malattie già conosciute dal Cliente e dall'Assicurato (malattie preesistenti), malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- g) l'espianto e/o il trapianto di organi
- h) sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
- i) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali;
- j) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 5.4 – AMBITO TERRITORIALE

Per la sezione "Assistenza" il contratto di assicurazione vale nel Territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

CAPITOLO 6 – TUTELA LEGALE

Art. 6.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE

La Compagnia assicura, nei limiti del Massimale indicato nella scheda di Polizza e delle condizioni che seguono, il Rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato:

1. le spese di assistenza stragiudiziale;
2. gli oneri per l'intervento di un legale;
3. gli oneri per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
4. gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte (C.T.P);
5. le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
6. le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
7. le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa.

Art. 6.2 – OPZIONI DI GARANZIA

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nello svolgimento della propria attività di Albergatore:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Rientrano in tale fattispecie sia i danni ai beni aziendali sia quelli alla persona del titolare o dei Dipendenti;
- b) sia convenuto in giudizio per rispondere civilmente di danni extracontrattuali causati a terzi;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 1.000 euro relative a:
 1. contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti.
Sono comprese le vertenze:
 - nei confronti di fornitori di alimenti, bevande, attrezzature e simili;
 - nei confronti di artigiani, appaltatori, prestatori d'opera, per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione;
 - relative a lavori di ristrutturazione o ampliamento dell'esercizio;
 2. contratti individuali di lavoro con Dipendenti, purché regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
 3. controversie nei confronti di Clienti relative al mancato rispetto di prenotazioni date (a condizione che venga provata la mancata riassegnazione a soggetti diversi dei servizi prenotati) o al mancato pagamento di servizi ricevuti (c.d. recupero del credito, a condizione che al precitato mancato pagamento consegue la proposizione di una denuncia presso le Autorità), con il limite di quattro denunce di sinistro per ciascun anno assicurativo;
 4. controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti gli immobili in cui l'Assicurato esercita la propria attività;

- d) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. A titolo esemplificativo in tale fattispecie rientrano, oltre ai reati di omicidio e lesioni colpose, violazioni in materia di autorizzazioni al pubblico esercizio, di norme contro gli infortuni, di pubblica sicurezza e simili;
- e) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché venga prosciolto o assolto con decisione definitiva - esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute solo quando la sentenza sia passata in giudicato.
- f) debba presentare opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie, allorché la somma ingiunta in pagamento sia pari o superiore a 500 euro, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai Decreti Legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6.3 – SCELTA DEL LEGALE

Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d'interessi tra la Compagnia e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Compagnia. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. **Resta inteso che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Compagnia quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.**

Art. 6.4 – PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente e delle Persone che collaborano nell'attività d'impresa, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e in regola con ogni adempimento di legge.

Art. 6.5 – AMBITO TERRITORIALE - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- per le vertenze relative a danni extracontrattuali ed i procedimenti penali: in tutti gli Stati facenti parte dell'Unione Europea;
- per le vertenze di natura contrattuale: nei paesi dell'Unione Europea, compreso lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Svizzera.

Art. 6.6 – ESCLUSIONI GENERALI PER IL CAPITOLO TUTELA LEGALE

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, guerra civile, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa e/o relativa all'adempimento degli obblighi prescritti da tutte le norme relative alla sicurezza sul lavoro;
- d) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà e/o possesso e/o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
- e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- f) le spese, competenze e onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni nonché ogni altra fattispecie afferente al c.d. "diritto di famiglia";
- g) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza/scheda garanzia assicurate;
- h) operazioni di acquisto, di vendita, di permuta, di locazione, di ristrutturazione, di trasformazione e di costruzione di beni immobili, così come per ogni contestazione relativa a presunti abusi edilizi e fattispecie assimilabile;
- i) controversie relative a diritti di marchio, segni distintivi, brevetto, esclusiva e concorrenza sleale;
- j) acquisto, vendita, permuta, locazione di beni mobili registrati;
- k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- l) fatti relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni e ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
- m) il pagamento di oneri fiscali in genere;
- n) controversie di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- o) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- p) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- q) le tasse di registro;
- r) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto);
- s) controversie nei confronti della Compagnia.

Art. 6.7 – INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Ai fini dell'operatività della presente polizza, il momento d'insorgenza del sinistro deve essere inteso così come appresso:

in ambito penale: giorno di commissione del reato;

in ambito civile contrattuale: momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali;

in ambito civile extracontrattuale: giorno in cui si verifica l'evento dannoso.

La garanzia decorre:

in ambito penale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza;

in ambito civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a novanta giorni;

in ambito civile extracontrattuale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione e/o procedimento, anche di natura diversa, dovuta al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolti uno o più assicurati, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO

In questa sezione vengono previste le regole e le modalità per denunciare un sinistro e per ottenere un indennizzo

Art. 1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono avvisare tempestivamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde:

800.894148

(dall'estero occorre comporre il numero +39 039.9890721)

e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni e della documentazione comprovante la domanda presentata, comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome;
- Numero di polizza;
- Motivo della chiamata;
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:

- **Via internet** (sul sito www.nobis.it sezione "Denuncia On-Line") seguendo le relative istruzioni.
- **Via p.e.c. inviando la relativa documentazione al seguente indirizzo:**

nobisassicurazioni@pec.it.

- **Via posta con raccomandata AR inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo:**

**NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)**

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, nella denuncia occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Art. 2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO E ROTTURA LASTRE

Alla denuncia di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR o mediante p.e.c. alla Compagnia o all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza entro cinque giorni del Sinistro, indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell'evento dannoso nonché l'importo approssimativo del danno;
- b) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b) e c) sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese siano state fatte inconsideratamente.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve inoltre:

- fare, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a) dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizza del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente in relazione al Sinistro.

Obblighi specifici in caso di "Scippo e rapina del bagaglio ed effetti personali dei Clienti" e "Rimborso spese per servizi turistici non fruiti in caso di infortunio conseguente a scippo o rapina":

- Il Cliente in caso di Sinistro deve ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile, ovvero fare del proprio meglio per recuperare i propri beni e minimizzare il danno;

- Il Cliente deve denunciare quanto accaduto all'Autorità Giudiziaria locale entro 24 ore dal fatto, specificando:
 - a) Circostanze e luogo;
 - b) Modalità;
 - c) Importo approssimativo del danno.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Inoltre, in caso di Scippo e rapina del bagaglio ed effetti personali dei Clienti o in caso di Rimborso spese per servizi turistici non fruiti in caso di infortunio conseguente a scippo o rapina, l'Abergatore deve:

- d) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti, nonché verificare se il Cliente ha adempiuto agli "Obblighi in caso di Sinistro";
- e) verificare se al momento del Sinistro il danneggiato era il Cliente dell'Albergo, considerando che la copertura è valida limitatamente al periodo della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (check-out);
- f) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano "al momento del Sinistro";
- g) tenere copia di tutta la documentazione, compresa la ricevuta di pagamento, mettendola a disposizione della Compagnia nonché inoltrarla per il relativo rimborso.
- h) E' a carico del Cliente provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto all'Indennizzo ai termini di Polizza.

Art. 3 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR o mediante p.e.c. alla Compagnia o all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza entro cinque giorni del Sinistro;
- b) fare denuncia scritta del Sinistro contenente:
 - narrazione del fatto con l'indicazione delle conseguenze;
 - il nome ed il domicilio dei danneggiati;
 - la data e le cause del Sinistro ed ogni altra notizia utile per la Compagnia.
- c) Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento dell'obbligo di avviso come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 4 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI – PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER LA GARANZIA ASSISTENZA

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

In ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) di giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

L'intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Art. 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso entro 5 giorni.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia:

- denuncia scritta;
- tutti gli atti e documenti occorrenti;
- una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro;
- in caso d'incarico ad un proprio legale di fiducia fornire il preventivo di spese da quest'ultimo redatto.

In ogni caso il Contraente e/o l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia (via posta o p.e.c.), nel più breve tempo possibile, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

Art. 7 - GESTIONE DEL SINISTRO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE

L'Assicurato, dopo avere comunicato alla Compagnia la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente la Compagnia comunicherà il proprio benessere e l'Assicurato procederà alla nomina. La Compagnia assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni. L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni

in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare della Compagnia (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dalla Compagnia. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Compagnia. In caso di controversia tra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui uno scelto dall'Assicurato, uno incaricato dalla Compagnia ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

NOTA IMPORTANTE

- **Occorre sempre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.**

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. **La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.**

- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 - reclami@nobis.it

In caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)
Fax: 06.42133206
PEC: ivass@pec.ivass.it

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1455 – Importanza dell'inadempimento

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile (1) l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2114 – Previdenza e assistenza obbligatorie

Le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 535 – Condanna alle spese

La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali [relative ai reati cui la condanna si riferisce].

[2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.]

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare [285, 286], a norma dell'articolo 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post-vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazioni tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento l'vass 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopra indicati;
 - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
 - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
 - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
 - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
 - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 luglio 2024